

## FUNZIONI PUBBLICHE E CAPITALISMO SIGNORILE NEL FEUDO NAPOLETANO DEL SEICENTO

### 1. Il feudo « moderno ».

Per le attribuzioni potestative che ancora conservava, il feudo napoletano appariva ad Ulrico Zasius « natura degenerans »<sup>1</sup>, quasi un rigurgito di medioevo nel pieno dell'età moderna. Mentre nel resto d'Europa i sovrani erano impegnati a strappare alla feudalità poteri e funzioni, a Napoli sembrava accadere il contrario. La giurisdizione feudale, soprattutto, s'era rafforzata e la concessione dell'*imperium merum et mixtum* era divenuta prassi quasi costante<sup>2</sup>. Sul piano dell'ordinamento giuridico-materiale la situazione non era meno complessa: una feudalità forte ed in espansione coesisteva con un apparato ministeriale altrettanto agguerrito; alle istituzioni vetero-nobiliari si affiancavano quelle di un moderno Stato assoluto. Insomma la *coincidentia oppositorum* era tale da giustificare non solo le perplessità del giurista di Costanza, ma quelle della storiografia contemporanea. Il problema resta ancora impregiudicato: il regno di Napoli era uno Stato feudale?

Per procedere nei meandri del feudo secentesco, è opportuno prendere le mosse dal massimo teorico del costituzionalismo napoletano, Giovan Francesco De Ponte. Sul problema egli è quanto mai

Si farà uso delle seguenti abbreviazioni:

AGS = Archivio General de Simancas. *Estado: Consejo de Estado; Secr. Prov.: Secreterias Provinciales*. ASF = Archivio di Stato di Firenze. *Mediceo: Mediceo del Principato*. ASN = Archivio di Stato di Napoli. *Coll. Cons. Orig. = Collaterale, Consulte Originali; Coll. Div. I s.: Collaterale, Affari Diversi, I e II serie; Coll. Not.: Collaterale, Notamenti; Coll. Part.: Collaterale, Partium; Segr. Vic.: Segreterie del Vicerè, Carte Diverse; Somm. Cons.: R. Camera della Sommaria, Consulte*. ASVA = Archivio Segreto Vaticano. *Napoli: Nunziatura di Napoli*. BCR = Biblioteca Casanatense, Roma. BSNP = Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria. ASPN = Archivio Storico per le Province Napoletane.

<sup>1</sup> *Tractatus de feudis*, Coloniae Agrippinae 1597, XII, par. 33, pp. 196-197.

<sup>2</sup> Su queste problematiche ampiamente in A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo nel regno di Napoli*, 2 voll., Napoli, 1984, e particolarmente alle pp. 162-164, 249, 460-497.

esplicito: nel contesto delle istituzioni statali i baroni erano sí « procuratores Domini », ma tale delega potevano esercitarla soltanto « in rem propriam » e non già sulla giurisdizione, concessa « in utili tantum dominio, directum vero est Regis ». Ne conseguiva che i baroni erano soltanto « iudices ordinarij a Rege deputati » ed i loro magistrati « regij ministri » dalla competenza limitata. Perché non nominati dal sovrano, questi ultimi fungevano da « Coadiutores fisci », in quanto tutelavano « utilem iurisdictionem infeudatam (subjectam directo Domino), insimul etiam Domini iurisdictionem directam defendunt »<sup>3</sup>.

La sintetica formulazione del giurista e magistrato napoletano chiarisce, nella sostanza, l'essenza del paradosso: nel nuovo Stato assoluto i baroni ed i loro « *officiales* » fungevano da rappresentanti della corona. L'attribuzione alla feudalità di poteri giurisdizionali aveva ormai uno scopo che ne snaturava gli originari caratteri: coinvolgerlo in una struttura amministrativa fortemente accentrata, con la delega di poteri e di funzioni. Parafrasando il Giannone si può dire che l'apparato, seppure nel segno del potere monarchico, aveva stretto a sé il baronaggio con catene d'oro, ma di cui teneva saldamente i capi.

Già nella seconda metà del Cinquecento, sul piano giuridico, la trasformazione del feudo s'era compiutamente realizzata: al punto

<sup>3</sup> *De potestate Proregis, Collateralis Consilii et Regni regimine tractatus*, Napoli, 1611, *de prov.*, par. IV, nn. 64-69, pp. 32-33. Una trasformazione analoga dell'istituto feudale è riscontrabile in Francia, dove, secondo la testimonianza del DUMOULIN, la rassimilazione tra feudo ed enfiteusi era ormai consolidata e sostanziale (*Commentarij in priores tres titulos Consuetudinis Parisiensis, in Opera quae extant omnia*, t. I, Parisii, 1658, tit. I, par. XIV, glossa III, p. 512). Il giurista ammetteva tuttavia che l'infeudazione rimaneva la forma « nobilior, altior, elegantior » di possesso fondiario (*ivi*). Ma la nobiltà del possesso non doveva influire sulla destinazione eminentemente economica del bene. A questo proposito ricordava come in caso d'alienazione, al « concedens » non spettasse altro che un diritto di retratto da esercitarsi entro quaranta giorni (*ivi*, par. XX, pp. 569-570). E definiva « odiosa » l'imposta di relevio, che pure colpiva tutte le transazioni immobiliari. Opportunamente nella Borgogna essa era stata abolita e nell'Alvernia aveva luogo soltanto in casi eccezionali. Ma per il *Molineus* sarebbe stato preferibile che simili « sordidae servitutes » fossero abolite ovunque e, magari, sostituite da un « certum quid annuatim » (*ivi*, tit. I, par. XXXIII, nn. 1-4, pp. 851-853). Che il feudo francese si fosse spogliato di gran parte dei vincoli tradizionali è attestato anche da P. REBUFFI che scriveva: « Hodie de generali consuetudine Regni Franciae alienantur feuda habenti pecunias sive sit nobilis sive villanus ». L'investitura doveva essere richiesta entro un anno, ma « hodie est consuetudo generalis fere in toto regno, per quam nullus vassallus ob investituram non petitam, feudum privatur » (*Feudorum declaratio in qua multae ponuntur correctiones quae contraria consuetudine invaluerunt, in Tractatus varii*, Lugduni, 1600, pp. 499-500). Per una curiosa vicenda relativa all'accertamento di diritti feudali che gli stessi vassalli ignoravano cfr. G. GRIVELLE, *Decisiones celeberrimi Sequanorum Senatus Dolanus*, Divione, 1731, dec. LXIII, pp. 217-219. Per la Germania lo Zasio attestava che « Friderici prohibitio male servatur » ed i feudi erano alienati con una certa libertà (*Tractatus*, cit., n. 24, p. IX).

che, durante tutto il Seicento non furono promulgate, in materia feudale, che quattro prammatiche. La piú rilevante, pubblicata nel 1655, estendeva la successione « usque ad quartum gradum inclusive »<sup>4</sup>. Si trattava, dunque, di un ulteriore e decisivo passo verso la completa patrimonializzazione ed esso, non a caso, veniva dopo che gli avvenimenti del 1647-48 avevano estromesso la nobiltà di Seggio dai vertici dello Stato.

Sul piano sociale — ossia relativamente alla composizione del ceto feudale — il mutamento non era stato meno consistente. Le cifre sono, a questo proposito, eloquenti. Se agli inizi del Cinquecento i baroni erano soltanto cinquantuno<sup>5</sup>, alla metà del secolo successivo erano divenuti un migliaio<sup>6</sup>, seppure divisi da un'incredibile varietà di situazioni giuridiche e da un'imbarazzante inflazione di titoli di nobiltà. In pratica "civili" e togati avevano sommerso l'antico patriziato. Il contenitore rimaneva, in qualche modo, quello della tradizione medievale, ma la sostanza ne divergeva radicalmente. Si trattava, specie se confrontata a situazioni analoghe, di una situazione obliqua, fors'anche tartufesca, un modo di sopire il problema feudale senza risolverlo radicalmente. Ma la patrimonializzazione del feudo costituiva un dato irreversibile. Di questo processo s'erano resi ben conto i giuristi, costretti a rincorrere una situazione sempre piú sfuggente. Giovan Tommaso De Marinis era giunto ad individuare ben centodieci « genera sive nomina feudorum, multis incognita, quae sparsim magno labore, summisque vigiliis invenire potui »<sup>7</sup>. Una fatica improba, ma che dimostra come, anche sul piano teorico, la concezione tradizionale del feudo si fosse stemperata in una mi-

<sup>4</sup> Trattasi della prammatica XXXIV *de feudis* in D. A. VARIO, *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta regiaeque sanctiones regni neapolitani*, t. II, Neapoli, 1772, pp. 31-32. Sulla precaria sopravvivenza del feudo nel secolo XVIII, cfr. A. M. RAO, *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Napoli, 1984, pp. 11-50. Particolarmente rilevanti le annotazioni sul rapporto fra feudo ed enfiteusi alle pp. 304-323.

<sup>5</sup> Desumo questa cifra dalla « Lista de li barunj del Regno di Napoli », in AGS, *Estado*, leg. 1003, inc. 51.

<sup>6</sup> Manca una ricognizione analitica sulla feudalità secentesca. Informazioni nel senso indicato dal testo in AGS, *Secr. Prov.*, lib. 436, ff. 210 v.-215, 2 lug. 1629. Cfr. anche S. MAZZELLA, *Descrittione del regno di Napoli*, Napoli, 1601, pp. 505-568; O. BELTRANO, *Breve descrizione del regno di Napoli diviso in dodici provincie*, Napoli, 1640, pp. 96-106; T. ALMAGIORE (B. ALTIMARI), *Raccolta di varie notizie storiche non meno appartenenti alla storia del Summonte che curiose*, Napoli, 1675, pp. 73-80. Cfr. anche R. VILLARI, *La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini. 1585-1647*, Bari, 1976, pp. 184-194.

<sup>7</sup> Nel *proemium* al *De generibus et qualitate feudorum*, Neapolis, 1565. Sulle difficoltà dei giuristi a definire il feudo moderno, cfr. U. ZASIO, *Tractatus*, cit., p. II, pp. 6-10. Anche G. BORCHOLTEN (*Commentaria in consuetudines feudorum*, Halmastadii, 1591, nn. 10-11, pp. 16-18) registrava l'inattendibilità della definizione che del « beneficium » aveva dato Bartolo e le contrapponeva quella formulata da Seneca, sostenendo che in materia era preferibile affidarsi ai filosofi piú che ai giuristi.

riade di situazioni particolari, impossibili da definire in un unico modello.

Cosa il feudo rappresentasse per l'*establishment* seicentesco e come esso si ponesse rispetto allo Stato ed ai suoi organi, è detto chiaramente da Francesco D'Andrea nel paragrafo conclusivo degli *Avvertimenti*: per la « conservazione della casa » era opportuno che i suoi eredi acquistassero feudi, « sí perché i nostri passati in altri tempi ne han tenuto, sí perché i feudi conservano la nobiltà delle famiglie, sono l'entrate piú stabili, possono servir da ricovero in qualunque mutazione che succeda nella nostra città ». Ma per essere conveniente l'acquisto doveva essere sottoposto a due precise condizioni: la buona gestione del feudo e la possibilità per il feudatario di poter esercitare l'avvocatura, onde ascendere alle cariche ministeriali, « e comandare a tutto il baronaggio ». Su quest'ultimo punto il D'Andrea insisteva con particolare vigore: per nessuna ragione al mondo i nipoti avrebbero dovuto richiedere titoli di nobiltà « sopra i loro feudi, sí per non rendersi inabili all'avvocatura, sí perché da' titoli non potrebbe seguir altro che rovina e la desistimazione della casa ». Inflazionati com'erano, i titoli costituivano solo un impaccio all'ascesa sociale ed un incentivo alla vita disordinata. Al contrario, le persone accorte « dovranno procurare di migliorare i loro feudi ed accrescerli con aumentare l'entrate ed anche acquistarne di nuovi quando l'occasione si presenti: e questo sarà il miglior titolo che possano aspirare di acquistare sopra i loro feudi ». L'ideale era rappresentato da un possesso feudale tutelato e garantito dal privilegio magistratuale: il barone con la toga poteva piú facilmente « tiranneggiare » i vassalli e difendersi dai baroni limitrofi. Insomma, « dalle persone della nostra sfera i feudi si conservano assai meglio da Napoli, quando il barone sia avvocato o ministro »<sup>8</sup>.

La lunga citazione del filosofo e giurista napoletano mostra, con la consueta chiarezza, con quali prospettive le borghesie emergenti avessero espugnato il fortilizio feudale. Senza gli orpelli della tradizione, esse guardavano al feudo come ad un bene da gestire oculatamente, per radicarvi le fortune della stirpe. Per dirla con uno dei maggiori feudisti tedeschi, il feudatario doveva occuparsi prevalentemente di gestire il suo patrimonio, perché come l'onore era importante quanto la vita « bona et pecunia » costituivano la vita stessa dell'uomo, la sua anima ed il suo sangue « sine quo vita subsistere non potest »<sup>9</sup>. E tale era, anche a Napoli, la linfa che scorreva nelle

<sup>8</sup> Gli *Avvertimenti ai nipoti* sono citati nell'edizione di N. CORTESE, *I ricordi di un avvocato napoletano del Seicento. Francesco D'Andrea*, Napoli, 1932, pp. 206-208. Analoghe considerazioni di M. Delfico in A. M. RAO, *L'amaro della feudalità*, cit., pp. 68, 173-186.

<sup>9</sup> G. BORCHOLTEN, *Commentaria*, cit., cap. VII, n. 44, pp. 324-326. La traccima-

vene della nuova feudalità, rendendo compatibili feudo e Stato. Questo poteva anche delegare al baronaggio alcune sue funzioni, consentire la sopravvivenza di « sordidae servitutes »; ma il feudo non doveva interferire nell'ordinamento giuridico o, peggio, metterne in forse il primato. Il Grozio aveva scritto che così come l'« obligatio personalis » del vassallo nei confronti del feudatario non doveva ledere lo « jus libertatis personalis », allo stesso modo « nec regi aut populo jus demit summi imperii, quae libertas est civilis »<sup>10</sup>.

In un tale complesso intreccio di funzioni e d'interessi, giuristi e magistrature — in quanto depositari del comune *consensus* e mediatori della *voluntas principis* — finivano per essere gli unici garanti della « libertas civilis » che una feudalità non controllata poteva minacciare. Una condizione non facile che li obbligava a muoversi su due piani distinti e separati. In quanto baroni essi stessi, godevano di tutti i vantaggi del sistema, costituendo — come ammetteva il D'Andrea — il segmento piú tirannico e privilegiato dell'intero ceto. Ma sul piano dei principi costituzionali, ossia sul primato della *respublica* e dell'amministrazione, l'atteggiamento era di tutt'altro segno. Per convincersene basta leggere i giudizi, severi e taglienti, che sulle prerogative feudali davano alcuni giuristi, a giusto titolo considerati i padri del costituzionalismo napoletano. Matteo d'Afflitto sosteneva, con accento accorato, che della cosa era preferibile non parlare<sup>11</sup>. Vincenzo De Franchis ostentava sdegno per un « imperium » profanato dalla feudalità<sup>12</sup>. Annibale Moles sosteneva che i vassalli erano « vere servi », perché « libertas est manere sub rege »<sup>13</sup>. Per il De Ponte la giurisdizione era lo strumento dell'oppressione baronale<sup>14</sup>. Con il vigore che gli era consueto, Carlo Tapia

zione del feudo in un ambito eminentemente economico traspare, ad esempio, dal dibattito sull'infeudabilità del denaro (cfr. H. VON ROSENTHAL, *Tractatus et synopsis totius iuris feudalis*, I, Taurini, 1616, cap. IV, coel. VII, pp. 61 r.v.). B. CARPZOV aveva parole d'indignazione per una norma elettorale che impediva ai creditori del feudatario defunto di rivalersi sul patrimonio feudale caduto in successione. Certezza del diritto ed equità non consentivano situazioni del genere, buone soltanto a fomentare la « malitia caudicorum coelum et terram commoventium » (*De oneribus vasalli feudalibus sive debitis in foro saxonico ex feudis solvendis*, Lipsiae, 1654, deca I, pp. 1-31).

<sup>10</sup> *De iure belli ac pacis*, I, Traiecti ad Rhenum, 1773, cap. III, n. 23, pp. 142-144.

<sup>11</sup> *In utriusque Siciliae Neapolisque sanctiones et constitutiones novissima praelectio*, Lugduni, 1556, lib. I, rubr. XVII, n. 3, p. 275 v.

<sup>12</sup> *Decisiones Sacri Regij Consilii Neapolitani*, Augustae Taurinorum, 1628, dec. CCCLXX, pp. 355 v.-6 v. Il maggiore fra i commentatori dell'opera del De Franchis, C. A. De Rosa era anzi giunto a sostenere che i baroni avevano soltanto usucapito la giurisdizione, per un « habituale dominium » soltanto tollerato dalla monarchia (*Observationum in Decisiones V.D.F.*, Neapoli, 1671, obs. CDVII, pp. 9-11).

<sup>13</sup> V. *infra*.

<sup>14</sup> V. *infra*.

sosteneva che gli appelli davanti alle corti baronali erano stati introdotti « per gastigo di Dio sdegnato con questo popolo »<sup>15</sup>.

In pratica i giuristi, almeno quelli maggiori, avevano preso le distanze dalle facoltà potestative connesse al feudo, prospettandole come una triste necessità imposta dalle circostanze, ma niente affatto giovevole « publicae salutis »<sup>16</sup>. Tale riserva mentale — che, come si dirà, emerse con forza a proposito dell'alienazione dei demani — costituiva la premessa per giustificare il controllo magistratuale sulla feudalità: nello Stato assoluto-ministeriale il feudo poteva sopravvivere soltanto in quanto funzione dello Stato. Le armi per coartare il feudo nel ristretto ambito ad esso assegnato, erano quelle del diritto e della prassi forense. Che nella *respublica dei togati* questi strumenti fossero efficaci non è da dubitarsi: privilegio d'investitura, giurisdizione privilegiata, la stessa potenza del feudatario costituivano argini che le magistrature potevano superare quando e come volessero, senza mai doverne dar conto. Un clamoroso processo celebratosi nel 1633 dimostra con quanta disinvoltura, all'occorrenza, l'arbitrio dei grandi tribunali prevalessesse su quello del baronaggio. Il caso era insorto per i « maltrattamenti » inflitti dal giudice feudale di Vedovara ad un commissario della Vicaria. Il duca di Salza s'era affrettato a chiedere la remissione del processo, allegando un privilegio sovrano che attribuiva ai suoi magistrati la cognizione « de delictis in quibus Magna Curia sola recognoscit » e, quindi, anche quelli commessi dai suoi magistrati. Contraddicendo il dettato della « voluntas principis », nonché la loro stessa giurisprudenza, suffragata anzi da una *decisio* di Vincenzo De Franchis, il Sacro Consiglio e poi il Collaterale sostennero che non potesse avere efficacia un privilegio contrario agli interessi generali dell'ordinamento. Scipione Rovito sostenne anzi che accontentare il duca « saria assurdo »<sup>17</sup>.

Si trattava, ovviamente, di una fattispecie isolata, tale da non costituire un precedente vincolante. Ma essa dimostra l'impotenza del feudatario che, quantunque ricco ed autorevole, non poteva trincerarsi neppure dietro il privilegio d'investitura. I baroni potevano

<sup>15</sup> È riportato da A. M. RAO, *L'amaro della feudalità*, cit., p. 46.

<sup>16</sup> N. VALLETTA, *Institutiones iuris feudalis*, Neapoli, 1780, p. 135.

<sup>17</sup> ASN, *Coll. Not.*, vol. 27, ff. 43 v. 5, 10 ott. 1633. Il diritto dei baroni a giudicare nell'ambito della propria giurisdizione i magistrati che si erano resi colpevoli di delitti comuni, in deroga alla specifica competenza della Vicaria stabilita nel Rito XLIX, era stato attribuito al solo principe di Bisignano. In seguito il privilegio era stato esteso ai principi di Sulmona e di Torella e, via via, a moltissimi altri baroni. (Cfr. F. MARADEI, *Singularia rerum practicabilium super regijs pragmaticis*, Neapoli, 1698, sing. CCLVIII, n. 8, p. 246). Il De Franchis aveva sostenuto l'efficacia e validità di tali concessioni (*Decisiones*, cit., dec. DV, nn. 7-11, pp. 434 v. 5) e conformemente s'erano dichiarati C. TAPIA (*Decisiones Sacri Neapolitani Concilii*, Neapoli, 1629, p. 101) e G. F. SANFELICE (*Decisionum supremorum tribunalium*, t. III, Neapoli, 1664, dec. CCCXLV, n. 3, p. 101).

opprimere impunemente i loro vassalli, scaricare solo verso il basso la loro violenza. Dovevano però sentirsi impotenti nei confronti dei vertici istituzionali: di certo le loro prerogative non potevano far ombra al potere dello Stato e, quindi, dei suoi "ministri".

È questa subordinazione che distingue il feudo moderno da quello medievale, dove i feudatari erano « reguli », ossia piccoli sovrani che competevano con il re e ne condizionavano il primato, ora con il consenso ora con la ribellione. Nulla di simile nel feudo secentesco, dove s'era pienamente realizzato il modello ipotizzato da Marino Freccia: « Baronia dicitur quaedam Provincia Regni »<sup>18</sup>, solo uno scomparto territoriale che era parte costitutiva ed integrante di un unico *Regnum*. Ridotti i baroni ad « officiales regis » ed il feudo a una « Provincia regni », l'assolutismo monarchico-ministeriale aveva conseguito un indubbio successo, anzi aveva posto le basi per la sua stessa sopravvivenza. Come notava un giurista secentesco, il feudo poteva considerarsi il « firmissimum nervum Reipublicae », lo strumento che garantiva l'obbedienza dei sudditi<sup>19</sup>.

La vittoria della Corona sul particolarismo vetero-feudale ebbe conseguenze gravissime sulle quali è opportuno soffermarsi. Rinunciando a creare un proprio capillare circuito di organi amministrativi e giudiziari, il governo centrale abbandonò le province « ad un governo feudale ridimensionato e snaturato dal punto di vista giuridico, controllato nella sua attività politica, ma sostanzialmente libero nel suo potere locale »<sup>20</sup>. Se questa libertà costò lacrime di sangue al vassallaggio, consentì agli apparati centrali di rafforzarsi; nella capitale si coagularono energie intellettuali e risorse materiali: lo splendore della Napoli barocca fu pagato dalle province. Probabilmente questa scelta centralizzatrice e centripeta — comune, peraltro, ad altri Stati d'antico regime — era priva di valide alternative: una diversa collocazione delle province avrebbe avuto conseguenze disgreganti anche negli apparati centrali. E, come ha notato R. Ajello, anche « le idee di base su cui si fondava l'antico regime impedivano di riformare il governo delle province »<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> *De subfeudis baronum et investituris feudorum*, Neapoli, 1554, lib. II, auct. XLV, n. 4, p. 232.

<sup>19</sup> N. AGETA, *Ad iuris feudalis commentaria*, Neapoli, 1704, pp. 54-56. Nella prolusione al corso *de feudis* del 1522, G. A. LANARTO sosteneva che « non sunt audiendi qui feudatarios in principatu perniciosos extimant », perché le magistrature regie disponevano ormai degli strumenti necessari a debellare il morbo delle rivolte (*Repetitiones feudales cum adnotationibus F. Lanarii*, Neapoli, 1630, pp. 1-3).

<sup>20</sup> R. AJELLO nella *Presentazione* a A. DE MARTINO, *La nascita delle Intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica del regno di Napoli. 1806-1815*, Napoli, 1984, p. XX.

<sup>21</sup> *Ivi*, p. XXIV.

La rigidità del quadro esaltò i compiti del baronaggio, facendone un tramite indispensabile. Ma per poter gestire questa politica di rapina esso doveva avere le mani libere, non subire la concorrenzialità di magistrature regie che, *in loco*, potessero galvanizzare proteste ed opposizioni. Inoltre la creazione di un organo ministeriale avrebbe accelerato la formazione di borghesie locali (avvocati, procuratori e funzionari) in grado di contrastare l'influenza del barone. Per questa somma di motivi la feudalità considerava alla stregua di una vera e propria sciagura la decisione di stabilire una Udienza nel loro territorio. Onde impedire una tale funesta presenza una « gratia » era stata formulata nel Parlamento del 1508<sup>22</sup>. Ciò non fu sufficiente, se nel 1646 il duca di Castel di Sangro acquistò Chieti « con patto espresso che l'Udienza se ne dovesse levare et che in nessun tempo né per qualsivoglia causa ce potesse ritornare »<sup>23</sup>. A giudicare da una protesta di Agostino Grimaldi marchese di Montepeloso, non gli si può dar torto: da quando nel suo feudo era stata impiantata l'Udienza di Basilicata, il marchese aveva « perduto la sua giurisdittione [...] per il che non se può piú vivere con quiete e decoro, mentre per tal ragione li suoi vassalli non l'usano quel respeto che conviene »<sup>24</sup>.

Purtroppo le Udienze erano solo nove e con la loro inefficienza testimoniavano « il fallimento dell'ordine giuridico nelle province »<sup>25</sup>. La circostanza che a governarle fossero chiamati nobili di spada, costituiva un ulteriore incentivo all'inquinamento feudale. Di norma gli interessi dei magistrati provinciali si saldavano con quelli dei feudatari. Ed allora, come denunciavano i cittadini di Stigliano, « per le convenienze che tra ministri passano, è impedito a' Vassalli anche il ricorso a' i Regi Tribunali »<sup>26</sup>. Insomma, almeno localmente, la via della giustizia non era sempre spianata.

Eppure il problema dei « gravamina vassallorum » non era ignorato dalle magistrature centrali. Motivi religiosi, giuridici e politici lo riproponevano continuamente all'attenzione dei governanti. In un anonimo *Modo de governar y proveer esta Ciudad de Napoles*, scritto da un viceré per il proprio successore, era detto che « una de las miserias deste Reyno es la tirania de los Barones ». Ma il « remedio

<sup>22</sup> *Privilegii et Capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima Città di Napoli e Regno*, I, Milano, 1720, cap. XXIII, p. 105. Invero la feudalità aveva richiesto che non potessero soggiornare nel luogo dove risiedeva il barone. Contro l'osservanza di questa « gratia » s'era pronunciato G.F. DE PONTE, *De potestate proregis*, cit., *de elect. off.* par. I, nn. 55-56, pp. 95-96.

<sup>23</sup> ASN, *Coll. Not.*, vol. 52, ff. 81 v.-2, 13 lug. 1646. Analoga richiesta del conte di Potenza è in ASN, *Coll. Div. I s.*, vol. I, ff. 407-411.

<sup>24</sup> AGS, *Secr. Prov.*, lib. 562, ff. 99-103, 10 mar. 1649.

<sup>25</sup> Così R. AJELLO nella cit. *Presentazione*, p. XXII.

<sup>26</sup> AGS, *Secr. Prov.*, leg. 368, 21 giu. 1680.

may adeguato » c'era: chiamare questi baroni a Napoli e lasciarveli a lungo, in modo che vi consumassero tempo e patrimonio. Ed intanto i vassalli « gozaran de alcun descanso »<sup>27</sup>. Di sicuro avevano, tra l'altro, la possibilità di adire le vie della giustizia. A giudicare dalle « pandette » del Sacro Consiglio e di altri tribunali, non erano né pochi né irrilevanti i processi intentati dai vassalli contro i loro feudatari. E le sentenze dimostrano come, all'occorrenza, le magistrature fossero tutt'altro che sorde ai « gravamina vassallorum », se non per amor di giustizia, quanto meno per affermare il proprio primato. In una « consulta » del 1669 il Collaterale sollecitava che fossero soppresse le delegazioni ai « Signori », perché costoro erano propensi a considerare il magistrato delegato come un loro privato « Protettore: [...] et già si vede quanto contrario sia tutto questo alla buona administratione della Giustitia, che si deve fare con ogni purezza senza disegno particolare »<sup>28</sup>. Anche il « Signore » doveva avvertire il morso della legge e di chi l'amministrava.

I baroni, dal canto loro, non ignoravano i rischi dell'azione giudiziaria, che poteva mettere in moto meccanismi difficili da controllare. Nel 1536 il baronaggio aveva richiesto « che in le cause e querele mote per Universitate, Populi et Vaxalli particolari contra Baroni et Feudatari non si possa procedere criminaliter sed tantum civiliter »; ma Carlo V s'era ben guardato dal concederlo<sup>29</sup>. Preclusa la via dell'impunità legale, ai baroni non rimase che la corruzione e la violenza per impedire il ricorso alla giustizia. Le fonti ci danno, a questo proposito, attestazioni impressionanti. Per dissuadere i suoi vassalli di Vallata, la duchessa Fulvia del Tufo fece « mazziare » gli amministratori comunali, uccidere un prete « e ad un altro sacerdote, che assisteva in questa Città di Napoli, fattoli tagliare la faccia ad uso Assassino et altri carcerati in Vicaria fattoli attossicare et ad un altro fattoli strazare dalla parte di basso et fattoli morire »<sup>30</sup>. Di mezzi analoghi si servivano il barone di Vasto Girardi<sup>31</sup> e quello di Vietri di Potenza, per « atterrire e disviare »<sup>32</sup>. Ma anche la feudalità maggiore doveva stare ben attenta a non superare certi limiti e, soprattutto, a non investire il principio della sovranità e dei suoi custodi. Non a caso tra le denunce che nel 1647 si levarono contro

<sup>27</sup> BCR, *Sez. Manoscritti*, ms. 2574, f. 470.

<sup>28</sup> ASN, *Coll. Cons. Orig.*, vol. I, inc. 15, gen. 1669.

<sup>29</sup> *Privilegii et Capitoli*, I, cit., cap. XXIX, p. 166. Sulle preoccupazioni di Carlo V per gli impedimenti che il baronaggio frapponessa all'esperimento dell'azione giudiziaria o al ricorso al sovrano, cfr. una bozza d'istruzione inviata nel 1536 a don Pedro de Toledo e pubblicata da G. CONIGLIO, *Il regno di Napoli al tempo di Carlo V*, Napoli, 1951, n. 40, p. 83.

<sup>30</sup> *Infra*, in app. n. 57.

<sup>31</sup> *Infra*, in app. n. 58.

<sup>32</sup> *Infra*, in app. n. 60.

i baroni, primeggiava fra tutte quella di non aver obbedito agli ordini dei tribunali. I denunciati sapevano bene che accuse del genere non trovavano comprensione presso le autorità centrali. A Paolo Ruffo, accusato dai suoi vassalli di S. Antimo d'aver dileggiato un provvedimento del Collaterale, fu sequestrato il feudo<sup>33</sup>. Tra le molte devianze feudali non c'era, evidentemente, delitto piú grave della disobbedienza.

Per reagire alla subordinazione, verso il 1640 un gruppo di feudatari denunciava a Filippo IV le vessazioni che, a loro dire, pativano dai tribunali, al punto d'essere « ridotti a riconoscere la propria sussistenza dalla pietà de' Ministri »<sup>34</sup>. Nella sostanza l'affermazione non era esagerata: i magistrati possedevano gli strumenti per favorire l'acquisto di un bene cosí come quelli per privarne il beneficiario. Ne sapevano qualcosa i cittadini di Grottole che nell'arco di pochi anni furono « devoluti », venduti e sequestrati<sup>35</sup>. Una cosa era certa: il destino di un patrimonio feudale si decideva sempre nelle aule dei tribunali.

Per un'amministrazione finanziaria farraginoso ed inefficiente come quella napoletana, il feudo costituiva un oggetto d'imposta pressoché ideale: il reddito era facilmente accertabile ed altrettanto facilmente esigibile. In un documento del 1640 il Collaterale non aveva difficoltà ad ammettere che per devoluzioni, relevi ed adoe l'infuedazione era la forma di possesso fondiario piú conveniente per lo Stato<sup>36</sup>. E, si potrebbe aggiungere, meno conveniente per il feudatario che, in proprio e come collettore, era esposto alle continue richieste di *assistencias*. Decremento demografico, spopolamento delle campagne, fiscalità costituivano altrettanti fattori di depauperamento che si ripercuotevano sull'economia feudale. In un memoriale inviato a Madrid nel 1641, la feudalità si lagnava di costituire da sola « l'Erario di S. M.tà », poiché « le sostiene et accresce le entrate a misura de' bisogni Reali e sopra le forze delle sue proprie

<sup>33</sup> *Infra*, in app. n. 47.

<sup>34</sup> BSNP, ms. XXIII B 8, f. 251. L'affermazione si trova in un *Ristretto del contenuto nella relatione che si manda a Vostra Maestà dalla Fidelissima Città di Napoli [...] con le cause per le quali sono caduti in gran povertà e miseria*.

<sup>35</sup> La vicenda del feudo di Grottole testimonia come i togati potessero arbitrare il destino dei baroni. Alla morte di Carlo Sanchez il feudo fu devoluto al fisco che si accollò l'onere di tacitare i creditori, con un onere addirittura superiore al compendio. Alla fine Grottole fu acquistato da Giuseppe Caracciolo per soli ottomila ducati che il nuovo barone pagò in parte con le vessazioni cui aveva sottoposto i vassalli. Intervenne però la Sommaria che si riprese il feudo, sia per l'insolvenza che per punire il Caracciolo degli « enormissimi crimini » che aveva commesso (ASN, *Coll. Part.*, vol. 417, ff. 79-82, 16 ago. 1647).

<sup>36</sup> Si trattava di decidere se concedere « en feudo o en gobierno » il ducato d'Amalfi al conte Piccolomini. Collaterale e Sommaria avevano alla fine optato per l'infuedazione che consentiva maggiori entrate fiscali, derivanti da devoluzioni « ob lineam finitam », da relevi ed adoe (ASN, *Coll. Not.*, vol. 40, ff. 25-28, 31 ago. 1640).

sostanze »<sup>37</sup>. Ancora più esplicitamente qualche anno prima il baronaggio aveva lamentato il suo « bassissimo stato di povertà, mentre li sono mancati li Vassalli e quelli rimasti in povertà, che così le loro entrate sono annichilate affatto e li pesi de' donativi aumentatoli in grossa summa ». Il depauperamento era arrivato al punto « che quando li poveri baroni per ultimo loro bisogno volessero vendere le terre che possiedono, difficilmente trovano chi compri e se pure a vilissimo prezzo, con che sottrahendosi il debito non li resta altro da poter vivere. Essendo ciò cosa chiarissima, mentre nelli Tribunali se ne vedono vendere li Feudi ad estinto di candela ogni giorno ad istanza de' Creditori »<sup>38</sup>.

Senza indulgere all'immagine del « povero barone », bisogna tuttavia riconoscere che la feudalità finiva per essere sempre nel mirino del fisco, per contribuzioni ordinarie e straordinarie. Con questo fine, nel 1629 Madrid aveva proposto la concessione di nuove « facultades feudales, non alterando en los demas la naturaleza del feudo »<sup>39</sup>. Ci riprovò nel 1637 allorché il visitatore Alonso de la Carrera pretese la revisione di tutte le infeudazioni « antiche » per trovare « li due Millioni e mezzo che vuole S.M. »<sup>40</sup>. Qualcuno, come il principe di Satriano, tentò di ribellarsi al fiscalismo spagnolo, accusando gli esattori giunti da Napoli di « distruggere la sua terra »<sup>41</sup>. Furono voci isolate, consapevoli dell'inutilità di simili proteste. Ormai s'era instaurato un meccanismo — formalmente straordinario ma sostanzialmente “ ordinario ” — di prelievo fiscale e di ripercussione delle imposte che determinava non solo i caratteri dell'amministrazione ma del dominio politico e della dipendenza sociale. Quanto più pesante diveniva il peso tributario, maggiormente giustificati e legittimi apparivano gli strumenti abusivi per sopportarlo, scaricandolo sulla popolazione. Le prepotenze signorili possono, a prima vista, rivelare oggi il quadro di una feudalità ancora potente e dotata di attributi medievali, forte dei suoi aviti caratteri potestativi. In realtà quei « gravamina » erano lo sbocco naturale di un meccanismo d'investimento della ricchezza, un congegno che obbediva ormai ad una logica che può dirsi di precapitalismo signorile: il denaro, per poter produrre reddito, doveva dotarsi non solo di spazi economici, ma di potenzialità giurisdizionali ed amministrative, ereditate dall'antico impianto baronale. Da ciò l'equivoco di un

<sup>37</sup> BSNP, ms. XXIII B 8, f. 229, 8 giu. 1641. Trattasi di una *Relatione delle cose proposte contro la pretensione di Popolo*.

<sup>38</sup> Nel cit. *Ristretto* al f. 251, *ivi*.

<sup>39</sup> ASN, *Somm. Cons.*, vol. 38, ff. 36-37 v., 30 ott. 1629.

<sup>40</sup> ASVA, *Napoli*, vol. 33, f. 195, 25 set. 1637.

<sup>41</sup> ASN, *Coll. Part.*, vol. 421, ff. 159-160, 19 ago. 1647.

ordine che conservava le forme e gli abusi, ma non l'essenza e la meccanica del sistema feudale.

Entro questi limiti si può dire che sopravvisse nel regno di Napoli il *feudum modernum*. Uno Stato assoluto non sufficientemente forte per cancellare il passato, fu costretto a scendere a patti con il feudo, accontentarsi di eroderlo dall'interno, farne una propria istituzione. Per quanto paradossale ciò possa apparire, favorendo infeudazioni e feudalità, il regime distruggeva le ultime vestigia del medioevo feudale. Ma, nello stesso tempo, innestava nel cuore dello Stato assoluto un elemento obiettivamente anomalo che, alla lunga, avrebbe costituito un fattore di ristagno politico ed economico. La convinzione che il feudo rappresentasse la forma piú garantita d'investimento, quasi un'assicurazione contro la volubilità della storia, induceva l'*establishment* ad affidare al feudo le proprie ricchezze. Il cardinal De Luca s'era posto il quesito se fosse opportuno alienare il feudo per acquistare i ben piú redditizi allodi. Secondo un'opinione largamente diffusa il disinvestimento dai feudi era consigliabile perché su di essi gravavano vincoli e rischi tali da farli valutare un terzo meno di analoghi beni allodiali. Ma pur riconoscendo la « natura strictior » del feudo napoletano il giurista venusino insisteva — e con termini analoghi a quelli di Francesco D'Andrea — sull'opportunità di acquistarne, « quia si feuda habent onera praedicta, habent tamen magnas prerogativas jurisdictionis, vassallagii, nobilitatis et honorificentiarum, et quod magis est, durantibus haereditis sanguinis directis [...] sunt bona perpetuitati et conservationi magis congrua ». Al contrario gli allodi erano rappresentati da « jura incorporalia, quae vere sunt corpora ficta et imaginaria, solent facillime evanescere, ut experientia docuit »<sup>42</sup>. In pratica lo *status symbol* conferito dal feudo e, soprattutto, le fortune della stirpe, valevano il sacrificio economico ed il rischio giuridico.

Questa concezione s'era radicata al punto da indurre la classe dirigente a collocare sotto lo scudo feudale anche le rare iniziative imprenditoriali. Giovan Vincenzo Macedonio, un intraprendente avvocato che aveva abbandonato la toga per non sottostare al giuramento imposto dal visitatore d'Alarcón, concepí un progetto ambizioso: quello di costruire un porto commerciale nell'isola di Nisida, per sopperire alle deficienze di quello napoletano che, oltretutto, per gli sconvolgimenti orografici provocati dall'eruzione vesuviana del 1631, s'era reso insicuro perché « scoperto alli scirocchi a levante ». Per prima cosa il Macedonio aveva acquistato l'isolotto « con il castello, sue intrate et iurisdittione et marina adiacente ». Solo dopo

<sup>42</sup> *Theatrum veritatis et justitiae*, lib. I, *De feudis et bonis feudalibus*, Neapoli, 1758, disc. XXIV, n. 6, p. 80.

aver fatto incetta d'ogni potere giudiziario e diritto privativo, varò l'iniziativa del porto. Ma, specificava, ogni investimento era subordinato al mantenimento della « giurisdizione civile, criminale et mixta » sui dipendenti e sulle loro famiglie<sup>43</sup>.

Considerando che situazioni non dissimili tutelavano arrendamenti ed uffici, se ne può dedurre che era l'intero sistema economico a ricadere in un'orbita regressiva, parafeudale o, meglio, signorile. Quell'*establishment* che aveva radicato le proprie fortune sul feudo si avvezò al parassitismo redditiero e fondiario, ed a perpetuare il disinteresse per l'imprenditoria di rischio. Nel Mezzogiorno, insomma, il sistema neo-feudale non rappresentò una tappa verso forme piú moderne d'organizzazione politica e sociale: su di esso nacque e si radicò un ceto emergente che non seppe — o non volle — concepire altre imprese.

L'essenza insieme privatistica e signorile del feudo " moderno ", la sua duttilità giuridica, spiegano le ragioni della sua sopravvivenza anche oltre le leggi eversive. In quell'occasione l'istituto mostrò, ancora una volta, la sua incredibile capacità di adattamento, allorché situazioni ed usi maturati nel regime feudale si trasferirono sulla proprietà fondiaria. Non a caso il problema di un'abolizione del sistema feudale emerse solo nel tardo Settecento, sotto l'impulso degli illuministi. Ma nel secolo precedente nessuno osò mai, anche nei momenti di piú acuta tensione sociale e politica, mettere in dubbio l'oggettiva validità dell'istituto. Quando, durante le rivoluzioni del 1647-48, Carlo Petriello sostenne che per la sopravvivenza della repubblica era indispensabile « ch'ogni vassallo uccidesse il suo barone e non vi lasciasse pure vivo un nobile », il suo fu tacciato come un « parere da maumettano »<sup>44</sup>.

## 2. La feudalità tra vecchio e nuovo.

Il processo per cui il feudo aveva assunto i caratteri patrimoniali descritti, tanto da estendere la sua influenza all'intero sistema dell'organizzazione pubblica, aveva avuto origine ed impulso determinanti dalla particolare posizione in cui il regno di Napoli si era

<sup>43</sup> Le fonti relative all'iniziativa del Macedonio sono in ASN, *Somm. Cons.*, vol. 35, ff. 17-18 v., 26 mag. 1629; vol. 38, ff. 136 v.-141 v., 12 mag. 1632. ASN, *Coll. Not.*, vol. 27, f. 89, 19 dic. 1633; vol. 29, f. 20, 27 gen. 1634. Su Annibale Macedonio marchese di Tortora e padre di Gian Vincenzo, una nota biografica è in ASN, *Segr. Vic.*, fs. 28, 11 ott. 1629. Sulla vicenda del giuramento cfr. P. L. ROVITO, *Repubblica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, I, *Le garanzie giuridiche*, Napoli, 1982, pp. 152-172.

<sup>44</sup> I. FUIDORO, *Successi del governo del conte d'Oñatte. 1648-1653*, a cura di A. Parente, Napoli, 1933, p. 37.

venuto a trovare agli inizi del Cinquecento rispetto alla Spagna. Accentramento monarchico realizzato tramite il Collaterale e fiscalismo attuato mediante le antiche istituzioni feudali, divennero due aspetti dello stesso problema, in un primo momento divaricati e poi sempre piú coincidenti. Gli anni in cui tale convergenza divenne evidente furono quelli del vicereame toledano. Mentre era in corso la progressiva espulsione dei nobili di spada dall'amministrazione centrale — già nel 1525 se ne erano avuti i primi sentori<sup>45</sup> — nel 1534 il viceré don Pedro de Toledo tentò una riforma dello statuto costituzionale, in grado d'incidere anche sulle strutture fiscali. Appigliandosi al divieto formulato dal Parlamento Generale del 1531 d'imporre nuove tasse « durante lo spatio di quattro anni », il viceré convocò nel monastero di Monteoliveto un'assemblea di tutti « li baroni Titulati e non Titulati del Regno », perché deliberassero un donativo straordinario da impiegare per la difesa costiera<sup>46</sup>.

L'iniziativa non era costituzionalmente irrilevante. In pratica il Toledo avviava la liquidazione del vecchio Parlamento Generale, tradizionalmente dominato e gestito dalla nobiltà di Seggio, sostituendolo con uno composto esclusivamente da feudatari, anche « non titolati ». Un modo capzioso ed efficace per liquidare la *leadership* parlamentare della nobiltà: il nuovo istituto, non piú convocato per pattuire le imposte ma per conciliare le esigenze del sovrano con i diritti dei sudditi, avrebbe avuto il suo fondamento naturale nei ministri, i soli che legittimamente potevano aspirare a svolgere tale mediazione.

Non a caso la « gratia » formulata dall'estemporaneo Parlamento del 1534 fu quanto di piú ministeriale ed antinobiliare si possa immaginare: nientemeno che la totale abrogazione di una prammatica del 1531 con la quale Carlo V s'era riservato la facoltà di concedere l'assenso sul trasferimento dei feudi. La norma che l'imperatore diceva d'aver emanato « nostri ex certa scientia, motu proprio, consilijque penes Nos adsidentis, consulta deliberatione praehabita, Regia et Dominica potestate nostra legibus soluta »<sup>47</sup>, dai parlamentari di Monteoliveto era invece configurata come una trappola tesa all'imperatore con una « sinistra informatione », approfittando della tem-

<sup>45</sup> Un riferimento esplicito alla ghehizzazione della nobiltà nel Collaterale di cappa corta è in G. CONIGLIO, *Il vicereame di don Pietro di Toledo (1532-53)*, II, Napoli, 1984, pp. 724-725. Sulle conseguenze costituzionali che scaturirono da questo episodio, cfr. R. AJELLO, *Napoli tra Francia e Spagna. Problemi politici e culturali*, in AA.VV., *Arti e civiltà del Settecento a Napoli*, a cura di C. de Seta, Bari, 1982, pp. 5-30; P. L. ROVITO, *Respubblica dei togati*, I, cit., pp. 3-18 e *passim*. Sulla « via francese » della Napoli vicereale insiste anche G. GALASSO nella prefazione alla ristampa di *Napoli spagnola dopo Masaniello*, 2 voll., Firenze, 1982.

<sup>46</sup> Cfr. A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo*, cit., I, pp. 283-291.

<sup>47</sup> D. A. VARIO, *Pragmaticae*, cit., II, pp. 15-16.

poranea assenza del viceré da Napoli<sup>48</sup>. Quasi una congiura, insomma, ordita da chi aveva interesse a privare i ministri della corona di questo formidabile strumento di controllo sulla feudalità. Di ciò dovette persuadersi lo stesso Carlo V che reintegrò viceré e Collaterale del potere di concedere assensi eccetto che in nove casi<sup>49</sup>, ridotti ulteriormente da Filippo II<sup>50</sup>.

Non è azzardato considerare questa vicenda come una fase critica della dialettica tra nobili e togati, allora particolarmente aspra per l'importanza della posta in gioco. La monarchia aveva dovuto concedere molto all'aristocrazia feudale, ma sapeva bene di non doversi spingere oltre: Stato assoluto e Stato feudale costituivano situazioni antitetiche e non conciliabili. Nel nuovo regime poteva trovar spazio soltanto una feudalità pienamente controllata. Ma un obiettivo del genere presupponeva una radicale trasformazione del baronaggio, non più composto da signori potenti e riottosi, ma da sudditi pienamente integrati nel nuovo modello di Stato.

Il Parlamento di Monteoliveto era stata la risposta del Toledo alla « sinistra informatione » della nobiltà, un minaccioso avvertimento che, almeno sul piano sociale, non rimase senza seguito. La nobiltà di seggio perse gradualmente il monopolio della tutela e della rappresentanza feudale e, già sul declinare del secolo XVI, la nuova feudalità sommerse il baronaggio « antiquo ». Organica e funzionale alla *respublica*, questa feudalità non si configurava come uno specifico *status* istituzionale, né pretendeva d'esprimersi in maniera autonoma. La sua era soprattutto una condizione patrimoniale e di potestà delegata, cui molti (anzi tutti coloro che possedevano una borsa ben fornita) potevano aspirare.

Le carte d'archivio testimoniano di amministratori feudali che, per così dire, riuscivano a mettersi in proprio acquistando un feudo. Di uno sgherro del principe di Conca, tale Antonio De Simone, si conoscono vita ed imprese: « huomo poverissimo, per le tirannie et estorsioni che have fatto in terra di Galluccio è divenuto huomo ricco à segno tale che si have comprato il feudo di Caspoli per quattro mila ducati di contante »<sup>51</sup>. Più che un abuso il documento descrive con l'evidenza dei fatti la situazione della feudalità napoletana a metà Seicento: il principe di Conca Antonio Orsini condiveva con il suo ex fattore, Antonio De Simone barone di Caspoli, il privilegio feudale. Davanti alla legge erano nella medesima condizione. Ma i due potevano considerarsi pari?

<sup>48</sup> *Privilegii et Capitoli*, cit., I, p. 150.

<sup>49</sup> A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo*, cit., I, pp. 135-140.

<sup>50</sup> *Ivi*, II, pp. 699-714.

<sup>51</sup> ASN, *Coll. Part.*, vol. 423, ff. 113-115, 6 set. 1647.

Di fatto la trasformazione della feudalità aveva stravolto il postulato medievale dell'interconnessione tra nobiltà e feudo. Nella *respublica dei togati* nobiltà e feudo si divaricarono concettualmente, acquistando contenuti autonomi e proiezioni diverse. Nella coscienza sociale cominciò a dubitarsi che un feudo potesse nobilitare chi ne era investito.

Sia pure con alcune differenze i giuristi medievali, da Baldo ad Andrea d'Isernia, da Paolo di Castro a Martino Garati, non avevano mai messo in dubbio che il feudo nobilitasse chi ne era investito<sup>52</sup>. E come dubitarne? Il feudo era il segno d'una condizione privilegiata, un premio elargito « ob remunerationem obsequiorum multorum [...] et in vinculum dilectionis ». Naturalmente questo feudo aveva poco in comune con quello di cui si è parlato. Le formule d'investitura erano le medesime, ma la sostanza era mutata: se il feudo medievale significava nobiltà, quello moderno indicava soprattutto ricchezza.

È vero che i giuristi meridionali continuarono a sostenere, senza neppure le cautele ed i *distinguo* dei loro predecessori, il carattere nobilitativo del feudo<sup>53</sup>. Ma, a ben vedere, non si trattava di una concessione al passato. La loro era anzi una tesi innovativa: affermando che il feudo nobilitava essi equiparavano vecchie e nuove oligarchie, *homines novi* del regime ed antico patriziato. Ponevano insomma sullo stesso piano coloro che il feudo l'avevano ricevuto dalla spada degli antenati e quanti, invece, l'avevano acquistato con denaro sonante.

Una tesi del genere — sostenuta, forse, più per solidarietà di *status* che per intimo convincimento — mostrava il fianco a parecchie critiche. Peraltro l'insistenza con cui i feudisti si cimentavano sul quesito dell'« an feudum nobilitet », mostra quanto il problema fosse impregiudicato, se non sul piano giuridico, su quello sociale. A molti appariva esorbitante la pretesa d'acquistare con un feudo anche la nobiltà.

In Francia, costante riferimento per i nostri giuristi, il problema era stato superato dal progressivo declassamento del *fief* e dalla rarefazione della *Seigneurie*. Al punto che il Bodin poteva scrivere che « nostris moribus, quibus feuda eodem quo caetera praedia censentur [...] nihilo nobilior est opifex qui ducatum haereditario iure aut pro emptore, quam si praedium vectigale possideret ». Certamente, aggiungeva, questa affermazione sarebbe parsa assurda « maioribus nostris ». Ma quando tutto era « in commercium »,

<sup>52</sup> Per una sintesi delle opinioni espresse in proposito dai giuristi medievali e moderni, cfr. G. BORCHOLTEN, *Commentaria in consuetudines*, cit., cap. IV, n. 141, pp. 177-178.

<sup>53</sup> M. FRECCIA, *De subfeudis*, cit., lib. I, par. de orig. bar., n. 32, p. 16.

chi poteva ritenersi piú illustre solo per aver acquistato un feudo o un ufficio? Se ne doveva concludere che « opes et copias quantaeque sint, nec veram parere ac ne parturire quidem nobilitatem »<sup>54</sup>.

Non c'era in questa tesi alcun intento di difendere il privilegio di sangue della nobiltà. Anche se in maniera paradossale il Bodin aveva inteso ribadire il carattere meramente privatistico del feudo. Un punto, questo, su cui tutti i giuristi francesi — qualunque fosse la loro collocazione ideologica — erano perentori. « Feudistae omnes asserunt feudum quod dignitatem habet, nobilitare », scriveva il Duaren. Ma subito dopo aggiungeva: « quod non puto verum, quia feudum non nobilitat nisi accipitur a principe »<sup>55</sup>. Dunque nello Stato assoluto non era il feudo a nobilitare, ma il principe, che poteva farlo anche attraverso la concessione di un feudo.

Alle medesime conclusioni giungeva il Tiraqueau, per il quale nobilitava soltanto il « feudum regale », ossia concesso dal sovrano. Non aveva alcun rilievo che il feudatario fosse, al momento dell'investitura, nobile o ignobile, perché « illo eo ipso nobilitatem concedere videtur ». Trasferito al sovrano il potere di nobilitazione, il feudo appariva al Tiraqueau null'altro che un bene patrimoniale, da valutarsi e scambiarsi per tale. Ove invece il « feudum nobile » avesse avuto implicazioni nobilitative, ogni « rusticus sive ignobilis locuples » avrebbe pagato qualsiasi cifra pur di avere un feudo che nobilita. Una simile turbativa del mercato non era da ammettersi, « nec tamen nobilitas comparari potest »<sup>56</sup>.

Questa soluzione, del tutto coerente alla concezione assolutistica dello Stato, fu recepita da Antonio Capece<sup>57</sup> ed ulteriormente esplicitata da Marino Freccia, che scrisse: « regulariter omnia feuda a Rege concessa sunt nobilia, sive praestent redditum in gallina, vel spalla porci, aut servitium in pecunia vel alium redditum. Quia a Rege defluit nobilitas »<sup>58</sup>.

Come e, forse, in maniera ancora piú esplicita di quanto non avessero fatto i giuristi francesi, Marino Freccia aveva spogliato feudo e prestazioni feudali d'ogni qualità intrinseca: la nobiltà promana soltanto dal sovrano. Si dirà quali conseguenze e quali

<sup>54</sup> *De republica*, Lutetiae Parisiorum et Francofurti, 1619, lib. III, cap. VIII, C-D, pp. 355-356.

<sup>55</sup> *Commentarij in consuetudines feudorum*, in *Opera quae quidem hactenus edita fuerunt*, Francofurti, 1598, cap. IV, n. 8, p. 1122.

<sup>56</sup> *De nobilitate et iure primigeniorum*, Parisiis, 1545, cap. VII, n. 14, p. 30.

<sup>57</sup> Il Capece aveva definito il feudo regale come quello che « habet annexam regalem dignitatem sive sit feudum Regni, sive Principatus, Ducatus, Marchionatus vel Comitatus, enim omnia feuda titulata etiam si non sint Regni, dicuntur feuda regalia » (*Investitura feudalis*, Neapoli, 1620, p. 306). Su questa categoria di feudi cfr. D. H. KEMMERICH, *De statu reipublicae germanicae feudali et de feudis regalibus dissertatio*, Halae, 1707, pp. 10 sgg.

<sup>58</sup> *De subfeudis*, cit., lib. II, auct. V, n. 6, p. 197 v.

polemiche nascessero da questa limpida affermazione di regalismo, tale da stroncare ogni concezione originaria ed immanentistica della nobiltà. Per il momento è sufficiente rilevare come l'ipotesi del Freccia — soprattutto nel regno di Napoli dove, almeno formalmente, i feudi erano sempre concessi dal sovrano — equiparasse tutti i « genera feudorum » e, conseguentemente, ogni forma di nobiltà. Con enormi conseguenze sul piano politico e giuridico: il grande feudatario, titolare di una baronia grande ed illustre, non poteva presumere d'essere superiore a chi possedeva un feudo modesto o, addirittura, temporaneo. Eppure la distinzione tra feudi maggiori e minori era stata uno dei capisaldi della dottrina medievale, che spesso non aveva inteso gratificare i « feuda parva » nemmeno della qualità feudale. Definendo assurda e sorpassata questa tesi — che pure aveva avuto fra i suoi sostenitori Andrea d'Isernia — Bartolomeo Camerario esclamava: « Sed quid adhuc disputamus? Non ne haec differentia hodie inter feuda magna et parva iam sublata est? ». Se l'investitura di un piccolo appezzamento di terra era stata regolata « ab eo qui illud facere potest, domino, lege, vel consuetudine volentibus », era un feudo come tutti gli altri<sup>59</sup> e, si può aggiungere, tramite esso il principe poteva nobilitare.

La *scientia iuris* aveva assolto al suo compito: anche sul piano dommatico, un vero abisso separava il feudo medievale da quello "moderno", privatizzato al punto da non costituire un indicatore di nobiltà. Ma su di un piano più vasto, qual era la situazione? Nei *Ragguagli di Parnaso* Traiano Boccalini immaginava un processo tra il principe di Bisignano, simbolo del più illustre baronaggio napoletano, ed un tal Giuliano Corbelli, un avvocato di S. Marino, « picciolo Castello di Romagna, ma però molto insigne, come quello che gode l'aurea preminenza della Libertà ». Paradossale il quesito posto ai giudici di Parnaso, se cioè l'oscuro avvocato romagnolo dovesse precedere il principe napoletano. Dopo attento esame il collegio giudicante sentenziò « a favore del Dottore, il quale essendo nato in Patria libera [...] meritava d'esser paragonato à i Re, non che anteposto à i Baroni Napolitani ». Che il principe possedesse feudi non aveva alcun rilievo perché « colui veramente meritava nome di Principe, chi non ubbidiva à i Re, non chi sotto l'altrui Signoria comandava à Vassalli vili, da i quali ogni giorno poteva esser accusato, strapazzato e perseguitato nella Vicaria e negli altri tribunali ». Quando ci si trovava in una condizione subordinata, il titolo nobiliare era come un occhio di vetro, realizzato soltanto per mascherare un difetto e non per esaltare una qualità effettiva. Il principe soste-

<sup>59</sup> *Repetitio legis « Imperialem » de prohibita feudi alienationem per Federicum*, Romae, 1558, *praet. duc.*, M-P, p. 41 v.

neva di possedere « nobiltà di sangue »? A quest'ultima obiezione il dottor Corbelli replicò esibendo un certificato medico nel quale si diceva che « le ossa, i nervi, la carne, e le budella delle persone, tutte erano fatte ad un modo, e chiaramente mostrava che la vera Nobiltà degli huomini stava posta nel cervello, non nelle vene »<sup>60</sup>.

Nella metafora del Parnaso il principe di Bisignano era divenuto, suo malgrado, un anacronismo. Come ritenere attendibile un potere che poteva esercitarsi solo nei confronti di alcuni « Vassalli vili »? E quale valore attribuiva alla signoria feudale se un principe poteva essere trascinato dai vassalli davanti ai tribunali? Non erano soltanto ipotesi fantasiose di un letterato anticonformista: davvero un principe di Bisignano, rovinato dall'insipienza e dalla prodigalità, era finito in carcere, povero e dileggiato da tutti<sup>61</sup>. E, proprio come nei *Ragguagli*, la sua vicenda esemplificava il nuovo ordine giuridico e costituzionale.

La prosa brillante e disinibita del Boccacini non aveva fatto altro che divulgare le tematiche care ai Bodin, ai Tiraqueau, ai Freccia. Per tutti era radicata la convinzione che il « cervello » valesse più del « sangue nobile ». In un altro dei *Ragguagli* il Boccacini rincarava la dose: « una puzzolentissima mercantia » non poteva essere nobilitata con l'aggiunta di « infinito Zucchero e la fragranza di molto muschio ». Cioè i valori del passato non erano riproponibili, perché privi « di merito e di virtù »<sup>62</sup>. Insistendo su di essi i « Principi di Parnaso » si condannavano alla rovina ed al ridicolo. Si trattava di una diagnosi impietosa, quasi di una condanna senza appello. Eppure essa esprimeva un'opinione consolidata nella società secentesca. Al punto che Giulio Capone, il raffinato giurista che partecipò attivamente alla rivoluzione del 1647-48, poteva dare dell'antica nobiltà feudale una definizione del tutto consona all'irrisione del Boccacini: « nobilitas stercoris et foetoris »<sup>63</sup>.

### 3. Il barone togato.

Nel contenzioso che opponeva la corte di Madrid ai togati napoletani un motivo ricorrente era costituito dalle « industrias y

<sup>60</sup> *Ragguagli di Parnaso. Centuria Seconda*, Milano, 1614, pp. 42-44.

<sup>61</sup> Sulla vicenda di Bernardino Sanseverino, cfr. F. DELLA MARRA, *Ruina di case napoletane del suo tempo*, in ASPN, XXV (1900), pp. 357, 361. Cfr. anche G. GALASSO, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Milano, 1980, pp. 3-17, relativamente alla dissoluzione del patrimonio di questa grande famiglia. Sulla decadenza di altre casate, H. KAMEN, *Il secolo di ferro*, Bari, 1975, p. 195.

<sup>62</sup> *Ragguagli di Parnaso*, cit., pp. 354-356.

<sup>63</sup> *Disceptationum forensium ecclesiasticarum civilium et moralium*, I, Coloniae Allobrogorum, 1750, cap. II, pp. 226-227.

mercanzia » che i ministri esercitavano nei loro feudi. Con caparbia ostinazione il sovrano ricordava che un esplicito divieto, formalizzato nel 1625, impediva loro di impegnarsi « en negocios y arbitrios poco decentes a la dignidad de Ministros »<sup>64</sup>. Ma con altrettanta puntualità gli accusati replicavano sostenendo, sulla base delle *auctoritates* giuridiche, il diritto d'ognuno di « industriar su hacienda y dineros en cosas licitas y honestas »<sup>65</sup>.

Se la replica dei ministri era espressione di utilitarismo corporativo, il divieto della corte era semplicemente anacronistico. In un mondo dominato dalla massima secondo cui « divitiae nobiles », la riproposizione di un modello feudale in cui il barone con la toga fosse, sempre e comunque, l'« officialis regis » giusto e disinteressato, era una mera utopia; dimostrava, al più, l'incapacità dei vertici madrileni a comprendere ed a dominare la situazione napoletana. Nel secentesco « praedium feudale » non potevano trovar luogo le nostalgie cavalleresche, divenute anzi oggetto di derisione. Ai nobili francesi, « essacerbati » dal divieto di commerciare, Traiano Boccalini faceva dire « Che inganni e che frodi son queste, con le quali la Nobiltà dalle Monarchie apertamente viene aggirata e trappolata? ». Per lo scrittore e giurista marchigiano — tanto vigorosamente anti-spagnolo quanto amico di Napoli — il divieto d'esercitare mercatura era soltanto un subdolo espediente per comprimere l'*establishment*, per impedirgli di crescere. Peraltro, concludeva, non si capiva per quali reconditi motivi « guadagnar con la Mercatura per sé, sia riputata cosa vergognosa; il rubar con le armi per altri, sia creduto essercito honorato »<sup>66</sup>. Nelle prospettive dei nuovi ceti dirigenziali il problema era inesistente: ricchezza e potere costituivano termini inscindibili. Come ricordava Francesco D'Andrea, il feudo doveva soprattutto rendere, apportar ricchezza<sup>67</sup>. Privo di orpelli nobiliari, costituiva un mezzo — neppure il più efficace — di promozione sociale: in una diversa proiezione il feudo non aveva alcuna ragione d'esistere.

Con la duttilità ed il pragmatismo di cui erano maestri ma, soprattutto, separando accuratamente il livello prammatico da quello dei principi giuridici, togati e legali erano riusciti ad essere baroni e nello stesso tempo rappresentanti di uno Stato potenzialmente antif feudale. È proprio il caso di dire che la mano destra ignorava quello che faceva la sinistra. Ma proprio in virtù di questa disso-

<sup>64</sup> L'espressione si trova nelle *Resultas* della Visita Generale di F. A. d'Alarcon in BCR, *Sez. Manoscritti*, ms. 2574, ff. 326 v.-327, n. 56.

<sup>65</sup> Cit. in R. MANTELLI, *Burocrazia e finanze pubbliche nel regno di Napoli*, Napoli, 1981, p. 83.

<sup>66</sup> *Ragguagli di Parnaso*, cit., pp. 209-213.

<sup>67</sup> *Supra*, n. 8.

ciazione, il ceto forense riusciva ad esprimere tutte le proprie potenzialità, inserendosi in ogni piega del potere politico e sociale.

Di certo — e giova ribadirlo ancora — i vassalli caduti sotto la *potestas* di un barone togato non avevano di che rallegrarsi. Il legale — ma qui potrebbe dirsi il “civile” — che il feudo aveva acquistato con denaro sonante, si muoveva entro schemi ben diversi da quelli del blasonato feudatario che, non molti decenni prima, pretendeva di sedere a capo coperto davanti a Carlo V o, magari, di svolgere un'autonoma politica internazionale<sup>68</sup>. Per gli *homines novi* che approdavano al feudo dopo un sofferto tirocinio nell'avvocatura o nelle cariche magistratuali, la « baronia » non era mai uno strumento di lotta politica. Nella loro ottica non c'era spazio per reminiscenze del passato, se non come accessorio di ciò che rendeva di più in termini economici. Ad esempio, il principe di Massa oltre ad imporre balzelli ed a vendere le cariche, pretendeva altresì povere cose, meri simboli vassallatici: « un mazzo di fiori, un pollastro, una quaglia, una piastra seu vozzo di briglia di cavallo »<sup>69</sup>. Ma in genere la nuova classe dirigente non voleva fumo ma un tangibile lucro. Da questo punto di vista la trasformazione della feudalità aveva prodotto conseguenze drammatiche per i vassalli, che rimpiangevano gli antichi signori quando — come scrivevano i cittadini di Sassano — « essa terra stava opulenta », ed il barone pretendeva « qualche gallina, qualche quantità minima di ova, un capretto, un agnello et alia similia »<sup>70</sup>.

Mito o memoria storica, certo è che simili « omaggi » non sono consueti nel feudo seicentesco. Generalmente il nuovo corso era inaugurato dal barone con un'attenta ricognizione di carte processuali e di documenti d'archivio, per scovare diritti privativi e prestazioni personali da reintrodurre, spesso con la complicità dei tribunali. Un buon esempio ci è offerto da un personaggio emblematico del nuovo *establishment*, qual era il segretario del Regno Angelo Barile. Nobile di seggio ma povero in canna, il Barile aveva ricostruito le fortune della sua casa mediante l'avvocatura. Con i proventi dei suoi affari professionali — presumibilmente, non sempre irreprensibili — acquistò la carica di segretario del Regno per la cifra veramente astronomica di centodiecimila ducati. Ma fu un ottimo investimento che il Barile perfezionò nel 1625 con l'acquisto di Caivano, un feudo prestigioso appartenente al principe di Caserta<sup>71</sup>. Divenuto duca di

<sup>68</sup> Mi riferisco agli episodi narrati da B. CROCE, *Storia del regno di Napoli*, Bari, 1966, pp. 92, 94.

<sup>69</sup> *Infra*, in app. n. 40.

<sup>70</sup> *Infra*, in app. n. 52.

<sup>71</sup> Su questo personaggio cfr. F. D'ANDREA, *Avvertimenti*, cit., pp. 102-104; P. L. ROVITO, *Respubblica dei togati*, cit., I, ad indicem.

Caivano, il dottor Barile mostrò subito come intendeva il rapporto feudale: ripristinò imposte e diritti desueti da secoli; fece chiudere forni, mulini, macellerie, taverne, per costringere i vassalli a servirsi dei suoi spacci. Vietava il commercio dei cereali per farne incetta, aveva imposto *corvées*, arrendato derrate dannose alla salute pubblica, impediva il diritto di legnatico sui terreni demaniali. Chi contraveniva era rinchiuso in un'orrida prigione ricavata dal fondo di una cisterna. Come se non bastasse pretendeva ogni anno dall'università un « regalo » di seicento ducati<sup>72</sup>. Si trattava di una situazione strutturale e generalizzata, certamente non imputabile ad un personaggio che, malgrado l'origine nobile, era apprezzato per la sua apparente modestia e per il tratto accattivante. Ma nel 1647 i cittadini di Caivano furono tra i primi a sollevarsi, offrendosi a Diomede Carafa con un donativo di ventimila ducati<sup>73</sup>.

Non furono i soli. Durante la rivoluzione i vassalli di ministri si segnalavano per la violenza delle loro reazioni e, non di rado, si offrirono anch'essi a grandi famiglie nobili, sperando d'essere liberati dal flagello di un « Padrone » togato. Pur di sfuggire dalle grinfie di Giovan Vincenzo Macedonio, « regio assignatario di fiscali », i cittadini di Magliano Vetere avevano offerto diecimila ducati al duca di Monteleone perché li mantenesse nel « suo pristino dominio ». Invece erano finiti sotto la giurisdizione del Macedonio — uomo intraprendente e dalle molte attività e cariche pubbliche, di cui si è fatto già cenno a proposito del porto di Nisida — che « ha ridotto non solo questo povero Casale, ma anche altri convicini al punto che parte delli Cittadini se ne sono fugiti, parte morti di fame et parte perso lo proprio havere ». Per far pascolare le sue mandrie di maiali nei boschi di castagni, aveva impedito ai cittadini la raccolta dei frutti, « et li poveri Cittadini se moreno de fame et magnavano cerque come animali et neanco se potevano havere »<sup>74</sup>. Quei giorni d'ira e di vendetta travolsero gli esponenti più di spicco del regime, quale che ne fosse l'origine. Al fuoco fu lasciato di « fare l'officio suo », ossia di purificare la città dalle ricchezze male acquistate, « e dicevano gli incendiari che tutta quella roba era sangue de' poveri »<sup>75</sup>. Da quei « casali » di Napoli che erano in possesso di altissimi magistrati, scesero in massa i vassalli per riottenere il demanio e, soprattutto, per vendicarsi del barone. I cittadini di Melito furono i più solerti a saldare vecchie e nuove pendenze con il consigliere

<sup>72</sup> AGS, *Secr. Prov.*, leg. 232, 2 ott. 1635. Agli abusi mercantilistici del duca si riferiva la *resulta* cit. *supra* alla n. 64.

<sup>73</sup> L'episodio è narrato da A. D'AMBROSIO, *Masaniello. Rivoluzione e controrivoluzione nel reame di Napoli*, Napoli, 1962, p. 207.

<sup>74</sup> *Infra*, in app. n. 32.

<sup>75</sup> G. DONZELLI, *Partenope liberata*, a cura di A. Altamura, Napoli, 1970, p. 43.

F. A. Muscettola al quale, per sua stessa ammissione, « il brusciorno la casa di Napoli, con li mobili, vestiti e biancherie, a segno tale che si ritrova esso e sua casa miseramente vestito »<sup>76</sup>.

Questi episodi non sono privi di significato. Abusi e prepotenze erano possibili solo con la complicità e la noncuranza dei tribunali. Lucidamente un giurista aveva scritto che da quando i magistrati erano divenuti anche baroni, i vassalli non ebbero più scampo e « gravamina vassallorum silere etiam coeperunt, et eventum quia [magistratus] iudicarent in causa propria vel suorum filiorum et descendentium »<sup>77</sup>. Solidarietà di casta e consapevolezza dell'impunità rendevano la feudalità « togata » più esosa, ardita, violenta. Il conte di Mola e presidente della Sommaria Simone Vaez ordinò il saccheggio di Casamassima, colpevole d'essersi ribellata<sup>78</sup>; il duca di Caivano ottenne addirittura l'intervento del commissario di Campagna contro alcuni contadini che gli avevano danneggiato un bosco<sup>79</sup>. Un altro ministro, Giulio Mastrillo, divenuto principe di Marigliano e barone di Cicciano, agiva in combutta con un collega, Fabrizio Albertino, per frodare i suoi vassalli<sup>80</sup>. Ed esempi del genere potrebbero continuare all'infinito.

Riemerge da questa casistica l'immagine dell'accorto e disinvolto amministratore di feudi e di uffici, entrambi considerati come strumenti di un'ascesa sociale che si voleva irresistibile. Un obiettivo del genere non poteva essere conseguito senza abusi che, almeno nel caso del ministro-feudatario, colpivano i diritti dei vassalli come quelli del sovrano. E non in senso metaforico: con buona pace di quel diritto feudale che professavano ed, a volte, insegnavano, i baroni con la toga ritenevano di non dover corrispondere al re alcuna adoa, l'imposta che, com'è noto, qualificava il rapporto feudale.

Al pari delle *donationes remuneratoriae*<sup>81</sup>, la « franchitia di Adohi » è un'ulteriore dimostrazione di come nella *respublica dei togati* funzione pubblica ed interessi privati fossero spesso convergenti. La vicenda era antica: nel 1550 a Filippo II, che aveva richiesto una nota delle esenzioni fiscali di cui godevano i presidenti della Sommaria, essi risposero d'essere esenti dalla « bonatenenza » e soprattutto « sono franchi de li Adohi si alcuno de loro possedesse feudo

<sup>76</sup> ASN, *Coll. Part.*, vol. 415, ff. 141 v.-144 v., 17 set. 1647.

<sup>77</sup> G. D. TASSONE, *Observationes jurisdictionales politicae ac practicae ad regiam pragmaticam sanctionem editam de anno 1617 quae dicitur de antefato*, Neapoli, 1716, vers. I, obs. III, n. 50, p. 19.

<sup>78</sup> ASN, *Coll. Part.*, vol. 427, ff. 57 v.-59, 20 ago. 1647.

<sup>79</sup> ASN, *Coll. Part.*, vol. 417, f. 22 v., 8 ago. 1647.

<sup>80</sup> *Infra*, in app. n. 18.

<sup>81</sup> Su questo esempio di legittimazione dell'abuso, cfr. P. L. ROVITO, *Respublica dei togati*, cit., I, pp. 26-36.

o beni feudali »<sup>82</sup>. Con disinvolta interpretazione dei precedenti, i ministri facevano derivare l'esenzione da un privilegio concesso nel 1346 ai razionali del tribunale della Zecca, confermato da due sentenze che la stessa Sommaria aveva pronunciato nel 1534 e nel 1537. Quando la corte obiettò che simili *decisiones* erano perlomeno sospette, i magistrati della Sommaria fecero blocco nella difesa del loro privilegio. Fu imposto ai percettori provinciali « che non exigano l'Adoha dalli possessori de feudi che sono locotenenti o presidenti di Camera ». Su questa scia l'esenzione si estese a tutti i magistrati, quale che fosse il tribunale d'appartenenza, che la considerarono come un patrimonio comune ed irrinunciabile. Ed anzi, quando nel 1564 l'adoa fu sostituita con un donativo, i baroni-ministri pretesero di non pagare neppure quello, suscitando il risentimento degli altri feudatari che alla « rata baronum » erano tenuti per intero e senza eccezioni.

Nell'ottobre del 1632 Filippo IV si provò a risollevere il problema. Un'indagine del conte di Monterey aveva mostrato l'ampiezza dell'abuso, che aveva incentivato i ministri ad acquistare feudi. Costoro non solo non pagavano nulla, ma in alcuni casi erano giunti a farsi rimborsare le somme pagate per errore. Il sovrano si diceva deciso ad interrompere l'abuso ed a tal fine ingiungeva alla Sommaria d'inviare a corte una consulta « clara »: coloro che ritenevano d'aver diritto all'esenzione dovevano rivolgersi direttamente a lui.

La replica della Sommaria è il consueto piccolo capolavoro d'ipocrisia forense, una dissertazione in cui le ragioni della storia e del diritto fanno da schermo agli interessi di ceto. Scontata la tesi: « la notoria Giustizia et antiquissima possessione » rendevano la richiesta del sovrano giuridicamente improponibile per almeno tre ordini di motivi, « fonda[ti] con l'autorità di tutti li nostri Dottori Regnicoli ». V'era innanzitutto il privilegio concesso da Giovanna I ai razionali della Zecca. Una costante giurisprudenza e le opinioni autorevolissime di Annibale Moles e di Marino Freccia avevano legittimato l'esenzione, essendo i presidenti della Sommaria gli eredi ed i discendenti di quei razionali. All'obiezione che ormai tutti i magistrati rivendicavano la « franchitia », si replicava con un provvedimento del 1550 che equiparava il trattamento di tutte le magistrature. Vi era qualche magistrato che aveva pagato? Il pagamento dell'indebito, avvenuto per errore materiale dei percettori ma subito seguito da rimborso, non inficiava ma addirittura confermava « detta Possessione ». L'esenzione dell'adoa esentava dal donativo che l'aveva sostituita. Ma è nelle conclusioni che la consulta mostra quanto

<sup>82</sup> ASN, *Somm. Cons.*, vol. I, ff. 39 r.v., 30 mag. 1550. La medesima franchigia era rivendicata anche per la « bonatenenza », l'imposta che colpiva beni allodiali.

forte fosse il potere ministeriale. La corona — argomentavano gli estensori — non ha motivo di recriminare: la quota di donativo che risparmiavano i ministri la pagavano gli altri baroni. In sostanza neppure la Spagna ci perdeva nulla<sup>83</sup>.

Non è difficile immaginare cosa gli altri baroni pensassero di quest'ulteriore privilegio, di cui volenti o nolenti dovevano pagare il prezzo. Una specifica richiesta perché dal donativo « non fosse exempto Barone alcuno del Regno, ne Ministri et ufficiali di Sua Majestà » fu formulata nel 1534 e, com'era prevedibile, non ebbe alcun effetto<sup>84</sup>. Né altri, in seguito, risollevò il problema. Come dire che nella *respublica dei togati*, « gravamina baronum silere etiam coeperunt ».

#### 4. Gli abusi feudali.

Per arginare in qualche modo il dilagare delle rivolte, nel luglio del 1647 il duca d'Arcos autorizzò le municipalità ad inviare a Napoli « due persone, a dire le loro ragioni che se li farà giustizia »<sup>85</sup>. Alcuni baroni tentarono d'impedire la partenza dei deputati, ricorrendo alla violenza o alla frode<sup>86</sup>. Ma alla fine la rabbia del vassallaggio fece accumulare sui tavoli della Cancelleria un considerevole numero di denunce che, accuratamente trascritte tra i *Partium* del Collaterale, costituiscono un campione assai significativo della feudalità seicentesca e dei suoi abusi<sup>87</sup>.

In stragrande maggioranza le denunce colpivano una piccola e media feudalità che, in genere, risiedeva nel feudo e, soprattutto, soprintendeva personalmente all'amministrazione. Il cespite feudale si configura così come un patrimonio familiare, almeno nel senso che tutta la famiglia del feudatario era coinvolta nella sua gestione. Carlo Ruffo, duca di Bagnara, aveva affittato la sua « terra » di S. Antimo al fratello Paolo mentre un altro fratello, Fabrizio, vi svolgeva le funzioni di agente generale. Anche la loro madre, duchessa di Fiumara, vi aveva esercitato la carica di vicario generale del figlio. Non in senso soltanto formale: il documento ci informa come questa

<sup>83</sup> ASN, *Somm. Cons.*, vol. 38, ff. 229-236 v., 6 giu. 1633.

<sup>84</sup> *Privilegii et Capitoli*, cit., I, p. 149.

<sup>85</sup> Così affermava un rescritto inviato dal duca d'Arcos ai cittadini di Giugliano (ASN, *Coll. Part.*, vol. 417, ff. 7-8, 5 ago. 1647).

<sup>86</sup> Episodi in tal senso in ASN, *Coll. Part.*, vol. 426, ff. 1-2 v. per Alvignano e ff. 24-25, 28 set. 1647 per Grassano.

<sup>87</sup> Un regesto degli abusi denunciati sia dalle università che da privati cittadini, è in appendice al presente saggio. È superfluo sottolineare l'importanza di queste fonti che, con l'evidenza dei fatti, danno un'immagine attendibile della feudalità seicentesca.

gentildonna, accompagnata dalla figlia, si recasse in casa dei vassalli per far valere — con modi non precisamente “ ducali ” — le ragioni del figlio<sup>88</sup>. Il duca di Montenegro aveva invece nominato un fratello per governatore di Cozzi<sup>89</sup>, ed altrettanto aveva fatto il barone di Nocera e Canna per il figlio<sup>90</sup>. Solo a parenti si affidava Troiano Mormile per l'amministrazione di Campochiaro<sup>91</sup>. Chi non disponeva di parenti preferiva affidarsi ad ecclesiastici che — la testimonianza riguarda Badolato in Calabria Ultra — « maltrattano in varij modi li vassalli senza potere [costoro] avere ricorso ai Ministri »<sup>92</sup>. A « maggior cautela » il duca di S. Martino faceva gestire il feudo di Ceppaluni dal fratello, vescovo di Leonessa<sup>93</sup>.

La fonte inesauribile di *gravamina* era, ovviamente, costituita dalla giurisdizione dove, è proprio il caso di dirlo, succedeva di tutto. Per liberare il suo consultore da testimoni imbarazzanti, il barone di Galluccio aveva nominato per mastrodatti « un pazzo [...] il quale non voleva esercitare per la sua Inhabilità »<sup>94</sup>. Di garanzie giuridiche, in questo come in altri casi, neppure l'ombra. A Montescaglioso un « huomo del barone » aveva esercitato cariche per venti anni e « s'ha mangiato continuamente la robba del povero popolo ». Ma non era stato mai sindacato<sup>95</sup>.

Era proprio sul piano dei « remedia » che l'ordinamento giuridico mostrava i limiti più gravi ed appariscenti. Nella costituzione aragonese del Regno la gestione delle garanzie giuridiche era affidata, com'è noto, alle municipalità. A queste spettava la funzione di controllare la feudalità e la giurisdizione ad esse affidate. Secondo una felice formulazione del Capobianco « unum est regimen pertinens ad Baronem [...] aliud competit Universitati, cui sese ingerere non debent Barones, cum sub zelo charitatis possent sibi usurpare utrumque »<sup>96</sup>. Ovviamente le municipalità potevano difendersi dallo « zelum Charitatis » del barone soltanto se erano sufficientemente forti e risolte a tutelare i cittadini ed a salvaguardare i diritti del sovrano. Ma già nella seconda metà del Cinquecento questa ipotesi appare compromessa: scomparsa la dicotomia feudalità-Stato, le *universitates* sono abbandonate a se stesse o, meglio, agli appetiti di

<sup>88</sup> *Infra*, in app. n. 47.

<sup>89</sup> *Infra*, in app. n. 21.

<sup>90</sup> *Infra*, in app. n. 12.

<sup>91</sup> *Infra*, in app. n. 11.

<sup>92</sup> *Infra*, in app. n. 7.

<sup>93</sup> *Infra*, in app. n. 16.

<sup>94</sup> *Infra*, in app. n. 21.

<sup>95</sup> *Infra*, in app. n. 37.

<sup>96</sup> G. F. CAPOBIANCO, *Tractatus de iure et auctoritate baronum erga vassallos burgenses*, Neapoli, 1614, pr. XII, n. 16, p. 405. Sul sindacato delle magistrature baronali cfr. *Respublica dei togati*, op. cit., I, pp. 241-243.

ristrette oligarchie locali. Gli interessi di questi gruppi tendevano, specialmente nei piccoli centri, a saldarsi con quelli del barone. Peraltro la presenza di un forte partito baronale costituiva per il feudatario una garanzia irrinunciabile. Senza persone « confidenti » nell'amministrazione comunale, il barone poteva trovarsi a dover fronteggiare, situazioni difficili, magari davanti ai tribunali della capitale.

Proprio perché espressione di *universitates* sfuggite al controllo baronale, i nostri *cabiers* presentano una casistica amplissima dei sistemi impiegati dai feudatari per coartare la libertà dei comuni: falsificazione di registri, usurpazione del potere di conferma sulle cariche municipali, inosservanza degli statuti e rifiuto di sottoscriverli, protezione a camarille locali. E quando la situazione precipitava, si ricorreva alla violenza. Ecco come fu celebrato un Parlamento a Castelsaraceno: il duca piombò sull'assemblea con una torma di bravacci, « quasi tutti inquisiti fuorbanditi, [...] gridando: Ammazzate, Ammazzate questa canaglia cornuta ». Le violenze continuarono anche dopo che la riunione s'era dispersa. Il duca sparò su tutti coloro che gli capitarono a tiro e, come pervaso da una furia sanguinaria, inferì sugli Eletti e non risparmiò neppure coloro che si erano rifugiati in chiesa <sup>97</sup>.

L'imponente sistema di norme che vietava al feudatario ogni interferenza sull'attività del magistrato locale era ignorato oppure aggirato con espedienti dalla legittimità più che dubbia. Il principe di Atena, ad esempio, nominava i giudici « con potestà limitata nelle patenti di non procedere nelle speditionj di cause criminali né ad abilitazioni senza darne avviso a lui et aspettarne suo avviso seu ordine da Napoli » <sup>98</sup>. Ma questa era una raffinatezza giuridica. In genere lo stesso principe — e come lui moltissimi altri baroni — invece che il magistrato ordinario nominava dei sostituti, « e non fa mai dare il sindacato a detti luocotenenti, delli quali uno vi è stato per dieci anni continui » <sup>99</sup>.

In realtà il problema dei magistrati feudali era del tutto secondario rispetto a quello degli amministratori dei beni feudali che, privi di vincoli pubblicistici, finivano per essere i veri arbitri della situazione e, per di più, *legibus soluti*. Delle loro gesta i *cabiers* sono pieni. A Cerreto, un feudo del duca di Maddaloni, l'agente esercitava le funzioni giurisdizionali, incarcerando per « mesi et anni in una fossa sotterranea » chiunque gli resisteva, infliggendo « bastonate mortali [...] per estorcere grosse somme di denaro per compo-

<sup>97</sup> *Infra*, in app. n. 15.

<sup>98</sup> *Infra*, in app. n. 6.

<sup>99</sup> *Ibid.*

sizione »<sup>100</sup>. Il principe di Monteleone cambiava ogni anno il suo amministratore, nominava persone poverissime che, in questo modo, erano incentivate ad estorcere tutto il possibile<sup>101</sup>. Il principe di Atena assegnava un *budget* all'amministratore da lui scelto e lo riteneva personalmente responsabile per il non riscosso, « dal che nasce la ruina di una casa ogni anno »<sup>102</sup>. Appare, perciò, comprensibile che alcuni erari, dopo aver saccheggiato il feudo, si rendessero uccel di bosco<sup>103</sup>.

Dove magistrati ed amministratori non erano sufficienti a tutelare gli interessi baronali, intervenivano banditi e forgiudicati d'ogni risma. Si può dire che il brigantaggio sia stato un fenomeno strutturale alla feudalità, che gli accordava protezione e favori. Certo per i vassalli assumeva un significato inequivoco vedere, nella piazza d'Aquaro, il governatore giocare a carte con taluni pericolosi forgiudicati<sup>104</sup>. A S. Vito i banditi fungevano da sbirri ed insieme all'agente baronale imprigionavano « secretamente in luochi privati » o per estorcere denaro oppure « per meri capricci et odij »<sup>105</sup>. Non sempre però il comportamento di un bandito differiva sostanzialmente da quello del suo barone. Ecco come G. B. Greco, barone di Abbatemarco ed Ursomarso, sistemò un tale che l'aveva truffato: « lo fece spogliare et con uno cortello a fronda d'olive li dette [...] piú di quaranta punture et dopo lo lardiò con sue mani con farlo poi malamente appiccare ». Di questo gentiluomo si diceva che avesse ammazzato la sorella per impadronirsi del patrimonio<sup>106</sup>.

Il carcere, tanto piú efficace quanto piú orrido, era divenuto quasi un simbolo della prepotenza baronale. La sua non era né una funzione di custodia né di pena: serviva soltanto a visualizzare il potere terribile ed arbitrario del barone. In questo non c'era differenza alcuna tra feudalità ecclesiastica e laica. A Tramutola, un feudo dell'abbazia di Cava, per estorcere denaro si carceravano « le donne onorate per ogni piccola causa ». Era stata detenuta a lungo anche una bambina di dieci anni, « la quale subito uscita se ne morse ». Ovviamente non c'era da sperare nelle magistrature regie, totalmente impotenti di fronte a questi ecclesiastici, « et ogni volta

<sup>100</sup> *Infra*, in app. n. 17.

<sup>101</sup> *Infra*, in app. n. 35.

<sup>102</sup> *Infra*, in app. n. 6.

<sup>103</sup> Così accadde a Vallata (in app. n. 57) ed a S. Vito (n. 51).

<sup>104</sup> *Infra*, in app. n. 4. Nel 1648 il duca di Calabritto, Orazio Tuttavilla, scriveva al viceré che gli era impossibile estirpare dalle sue terre la piaga del brigantaggio, « porque una persona poderosa los favorece y los passa de una en otra provincia, habiendoles dar guidaticos a los presides, de manera que quando delinquen en una se pasan à goçar en otra ». E c'era da temere che questa prassi si estendesse ulteriormente (ASN, *Segr. Vic.*, fs. 140, 17 set. 1648).

<sup>105</sup> *Infra*, in app. n. 51.

<sup>106</sup> *Infra*, in app. n. 56.

che uno povero cittadino ha avuto ricorso ad superiores, sono stati ingiustamente castigati »<sup>107</sup>. La capacità deterrente del carcere era tale che i cittadini di Atena avevano ritenuto uno specifico *gravamen* la minaccia, formulata dal principe, di costruirne uno nella sua casa<sup>108</sup>.

Per la « vergogna grandissima » che cagionava alle famiglie<sup>109</sup>, la carcerazione delle donne era una forma d'estorsione assai praticata. Ma succedeva anche che l'arresto fosse un pretesto per stuprare le sventurate che capitavano a tiro del feudatario. Di ciò era accusato il duca di Castelsaraceno che, si diceva, « ha fatto carcerare molte vergini sotto figurata causa et dopo l'have sverginate, per lo che vengono la maggior parte delli vassalli svergognati, senza poter parlare che sariano ammazzati »<sup>110</sup>.

Non era un caso isolato. Le violenze sessuali sembrano anzi costituire l'occupazione prevalente di tanti tirannelli di provincia e dei loro parenti. Le vicende descritte dai *cabiers* sono allucinanti ed al limite del credibile. Fabrizio Ruffo, giunto nel casale di S. Antimo con alcuni « Cavalieri Napoletani », rapì una ragazza e la portò nel palazzo baronale. Qui la donna « trovò che vi erano molte altre zitelle tutte pigliate a forza et scassate le llo-ro case se le ferno colcare con llo-ro sopra alcuni materazzi buttati per terra, ogni Cavaliere pigliandosene una a modo di Serraglio »<sup>111</sup>. La cosa non finì lì. Il Ruffo — pio e valoroso cavaliere di Malta le cui glorie sono immortalate in una chiesa di Napoli<sup>112</sup> — era solito ricordare l'episodio alla madre della ragazza « in presenza di tutti » e con particolari che la decenza consiglia di tacere<sup>113</sup>. Il delitto sessuale diveniva così strumento per ulteriori violenze e ricatti. Non meno ripugnanti sono le imprese di un altro personaggio della stessa risma, che rispondeva al nome di Giuseppe Caracciolo marchese di Grottola<sup>114</sup>. Rientra in questa categoria di *gravamina* l'abitudine di Ottavia de Mari, baronessa di Montescaglioso, di far uccidere le donne con le quali il marito aveva avuto rapporti<sup>115</sup>.

Soltanto una rivoluzione poteva far emergere episodi del genere, destinati a rimaner sepolti nella memoria storica della comunità. Un

<sup>107</sup> *Infra*, in app. n. 55.

<sup>108</sup> *Infra*, in app. n. 6.

<sup>109</sup> Il problema della carcerazione delle donne è presente in quasi tutte le denunce, come corollario a quello più generale delle carceri allogate nel palazzo baronale ed agli arresti arbitrari.

<sup>110</sup> *Infra*, in app. n. 15.

<sup>111</sup> *Infra*, in app. n. 47.

<sup>112</sup> L'iscrizione lapidea a ricordo delle imprese guerresche del Ruffo si trova nella chiesa di S. Giuseppe de' Ruffi, in un'edicola che fiancheggia una tela del Fanelli, in cui Fabrizio Ruffo è effigiato ai piedi di S. Ruffo.

<sup>113</sup> *Infra*, in app. n. 47.

<sup>114</sup> *Infra*, in app. n. 26.

<sup>115</sup> *Infra*, in app. n. 37.

eventuale intervento della giustizia finiva anzi per essere considerato un ulteriore aggravio, quasi una manciata di sale su di una ferita ancora aperta. Non a caso gli albanesi di S. Pietro in Fine coglievano l'occasione della rivolta per chiedere che nei delitti sessuali non si procedesse d'ufficio, « per esserono state ammazzate molte donne e vituperate molte case »<sup>116</sup>.

Più che da polverose scritte di Cancelleria storie tanto fosche sembrano uscire da una mediocre appendice ai *Promessi Sposi*. Ma c'è da chiedersi se la feudalità del Regno fosse tutta così ed, ancora, quale attendibilità possano avere denunce che riguardano meno del dieci per cento dell'intero corpo feudale.

Non è possibile dare una risposta di carattere statistico. Ma alcune considerazioni sono necessarie, anche per inquadrare meglio il problema degli abusi feudali. Intanto questi *cabiers de doléance* non erano sempre e comunque veritieri. Le circostanze in cui essi furono redatti e, spesso, il desiderio degli accusatori a sostituirsi all'accusato nella gestione delle attività economiche del feudo, devono indurre alla cautela. Ad esempio appare animata da un'ostilità preconcetta l'accusa rivolta al barone d'Arischia d'ospitare un « negromante francese » con il quale andava alla ricerca di tesori<sup>117</sup>. E rivelano un *animus* accusatorio piuttosto che specifici abusi altre denunce, quale quella secondo cui il duca di Castelsaraceno non fosse solito confessarsi<sup>118</sup> o che il principe di Atena era tanto invadente da arrogarsi la nomina dei predicatori<sup>119</sup>. Ma *doléances* del genere non inficiano il valore documentale e testimoniale dei *cabiers*. Oltretutto si trattava di atti giudiziali, presentati ai reggenti del Collaterale per essere da loro esaminati ed accertati in forma contenziosa. Insomma gli accusatori sapevano bene a quali conseguenze si sarebbero esposti ove gli accusati fossero stati prosciolti. Il che fa sorgere una non trascurabile presunzione di veridicità.

Le difese che alcuni dei baroni si affrettarono ad inviare a Napoli confermano questa impressione. Il duca di Bagnara tentò il contrattacco denunciando le violenze di cui un tale Giacinto Palumbo l'avrebbe fatto segno<sup>120</sup>. Il duca di Castelsaraceno vestì gli abiti — per lui, in verità, strettissimi — del penitente: era in ritiro spirituale in un convento di cappuccini, quando seppe del tumulto organizzato da coloro che gli avevano ucciso lo zio, Fabrizio Rovito. Distolto dai suoi devoti pensieri, chiedeva che il viceré facesse tacere

<sup>116</sup> *Intra*, in app. n. 51.

<sup>117</sup> *Intra*, in app. n. 5.

<sup>118</sup> *Intra*, in app. n. 15.

<sup>119</sup> *Intra*, in app. n. 6.

<sup>120</sup> ASN, *Coll. Part.*, vol. 421, ff. 157-158 v., 16 ago. 1647.

l'« orgoglio di quella gente »<sup>121</sup>. La duchessa di Vallata replicò piangendo miseria<sup>122</sup>, mentre la duchessa di Montescaglioso insisteva sul carattere eversivo dell'iniziativa, tendente « a voler liberare del giurato vassallaggio »<sup>123</sup>.

Difese tanto maldestre che, tra l'altro, non sfiorano neppure il merito delle querele, suonano quasi come ammissioni di colpa. Ma è la ricorrenza delle accuse, sostanzialmente eguali in Abruzzo come in Calabria, nel feudo rustico come in quello nobile, a deporre sulla attendibilità dei *cabiers* che, complessivamente, tracciano della feudalità meridionale un quadro dai colori fin troppo marcati. Il dato saliente che ne emerge conferma l'ipotesi teorica da cui abbiamo preso le mosse: la violenza sistematica e preordinata costituiva un elemento caratterizzante del feudo moderno, la condizione per goderne le rendite. Il barone non aveva che una preoccupazione: sfruttare intensivamente il suo *praedium*, trarne ogni possibile vantaggio. Le nostre fonti danno un puntuale riscontro di ciò: con la violenza e con la frode i baroni s'erano appropriati di tutto ciò che poteva avere un qualche valore economico: baglive, giurisdizioni, uffici, terreni, osterie, forni, macellerie, spacci alimentari, ponti, usi civici e diritti di godimento d'ogni sorta. La rapina era arrivata al punto che in alcune località i campieri addestravano i cani a rubare sulle aie polli e conigli<sup>124</sup>.

Fino a quando la violenza feudale si esercitò su braccianti e contadini, il sistema resse bene e poté evolversi. Al più produsse un brigantaggio che però, come si è detto, finì per essere utilizzato dalla feudalità per consolidare il suo potere. I problemi cominciarono quando gli interessi del barone si scontrarono con quelli di *élites* professionali che si sentivano soffocare dal monopolio baronale su ogni attività economica, ed umiliate da prestazioni personali che non risparmiavano « li doctori tanto di Legge quanto di Medicina e Chirurgia quanto li Notari et altri nobili viventi »<sup>125</sup>.

Era inevitabile che baronaggio ed oligarchie finissero per trovarsi su una rotta di collisione, contrapposti da una concorrenzialità senza via d'uscita. La rivoluzione maturò, specialmente nelle province, anche su questo terreno di coltura. Un oscuro avvocato calabrese, tale Angelo Accito, nell'agosto del 1647 inviava al viceré un progetto di riforma articolato su sei punti: annullamento dei contratti stipulati dagli ecclesiastici in frode alle università, limiti alla

<sup>121</sup> ASN, *Coll. Part.*, vol. 427, ff. 67 v.-68, 5 set. 1647.

<sup>122</sup> ASN, *Coll. Part.*, vol. 421, ff. 24-25, 6 ago. 1647.

<sup>123</sup> ASN, *Coll. Part.*, vol. 427, ff. 189-191, 27 set. 1647.

<sup>124</sup> Una accusa in tal senso era formulata contro il barone d'Arischia, *infra*, in app. n. 5.

<sup>125</sup> *Infra*, in app. n. 6.

giurisdizione del Tribunale della Fabbrica di S. Pietro, assegnazione di sale a prezzo politico, proibizione ai baroni di svolgere attività commerciale o imprenditoriale, controllo sulla nomina dei magistrati baronali, provvedimenti contro le carcerazioni arbitrarie<sup>126</sup>.

Per la parte che concerne il baronaggio, il progetto dell'Accito è null'altro che la versione in forma propositiva dei *cabiers*: medesima ideologia, autori appartenenti allo stesso ceto, situazioni coincidenti. Per il « dottore » calabrese a nobili ed a baroni doveva essere proibito il commercio del bestiame, dei cereali, del vino, dell'olio, delle fibre tessili. Ai contravventori si sarebbe dovuta infliggere una pena pecuniaria « cum privatione prerogativae interveniendi in Regis Parliamentis et equitatibus ». Ma, aggiungeva, ciò era soprattutto nell'interesse dello Stato perché solo se le attività economiche fossero state esercitate da privati, si sarebbe potuto risanare il bilancio pubblico. Una buona ed imparziale amministrazione della giustizia e la fine delle angherie baronali, erano condizioni indispensabili perché il mercantilismo degli « homines divites effecti » potesse prender corpo<sup>127</sup>. È inevitabile il riferimento al riformismo che Carlo Tapia aveva formulato nel *Trattato dell'Abondanza* e tentato di realizzare con gli *Stati discussi*<sup>128</sup>. Angelo Accito — e, presumibilmente, con lui una parte considerevole dei rivoluzionari del 1647 — si spingeva più in là, sino a proibire al baronaggio ogni attività economica.

C'è da chiedersi se un tale progetto, oltre che realizzabile, potesse costituire la base per una « defeudalizzazione » del Regno. Ma è poi vero che sarebbe stata tale? Riproporre in pieno secolo XVII l'immagine del feudatario « Signore di vassalli », dedito alle armi ed alla caccia era una mera fantasia, anzi una « rifeudalizzazione » in chiave medievale. Nella *respublica* seicentesca il feudo non poteva essere che quello che era: un *praedium* aperto alle borghesie emergenti; uno strumento — come si è più volte ribadito — di ricchezza e di promozione sociale. Ma anche il terminale su cui si scaricava il peso dell'intero sistema. È sulla risultante di questi due caratteri che vanno valutati i *gravamina vassallorum*.

C'è innanzi tutto da chiedersi se, almeno da un punto di vista strettamente giuridico, potessero considerarsi tali le denunce formulate nei *cabiers*. Certamente non rientravano tra i diritti baronali gli omicidi, gli stupri, le violenze. Ma sulla stragrande maggioranza

<sup>126</sup> ASN, *Segr. Vic.*, fs. 128, 30 ago. 1647. È da notarsi che l'abolizione del Tribunale della Fabbrica era stato richiesto anche dall'università di Rende (*infra*, in app. n. 45).

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Su questo tentativo di riforma cfr. P. L. ROVITO, *Respublica dei togati*, cit., I, pp. 202-215.

delle accuse, relative allo sfruttamento intensivo dei vassalli, il dubbio è piú che legittimo e merita un approfondimento. Quali erano dunque i poteri che la legge e la consuetudine attribuivano ai baroni?

Dopo la rituale affermazione secondo cui la proliferazione del baronaggio era avvenuta « propter peccata populorum », Giovan Domenico Tassone enunciava in oltre cento punti le « potestates » spettanti ai feudatari. Complessivamente modesti i poteri giurisdizionali ma, in compenso, amplissimi ed in crescendo quelli patrimoniali. Al barone era lecito interferire negli affari dell'università: confermava gli eletti, ne curava la procedura di rendimento dei conti, eleggeva il mastrogiurato, poteva richiedere che un erario del comune gli amministrasse il patrimonio. Gli competeva la portolania, la giurisdizione su pesi e misure, l'« assisa » su commestibili. Poteva vietare l'esportazione di derrate o esercitare su di esse un diritto di prelazione, impedire la costruzione di forni ed, a certe condizioni, obbligare i vassalli ad usare il suo mulino. Gli era consentito riservarsi il diritto di pesca, appropriarsi di boschi e di terre poco coltivate; poteva immettere il bestiame nelle terre dei vassalli, tagliar legna nei boschi comuni, raccoglierne i frutti. I vassalli gli dovevano prestazioni di lavoro, anche con gli animali. Consistente l'elenco delle contribuzioni: una « decima praedialis fructuum », i diritti di « camera riserbata », lo « ius portelli ». Inoltre poteva esigere « adiutoria » per l'acquisto di feudi e cariche, per la monacazione delle figlie, per matrimoni. Gli erano dovuti contributi per il pagamento dei donativi al re. Con l'assenso del sovrano poteva trasformare i feudi in allodi, ma era libero di affittarli o di costituirvi diritti di garanzia. Poteva far frustare i vassalli e, con il consenso del viceré, scacciare quelli « infesti et odiosi ». Al contrario, era esiguo l'elenco delle cose « quae barones facere non possunt ». Il Tassone si limitava ad affermare, moralisticamente, che dovevano astenersi dall'opprimere i vassalli, « et ratio est quia verus dominus est rex et non baro »<sup>129</sup>.

In pratica molti dei « gravamina » denunciati nel 1647 rientrano — o, meglio, potevano rientrare — tra le normali facoltà del barone. Il discrimine tra il lecito e l'illecito era sfumato, opinabile. L'incertezza delle situazioni giuridiche mostra, ancora una volta, il suo carattere ideologico e programmatico: nella giungla feudale al barone era lecito arricchirsi. Al potere ministeriale era sufficiente conservare gli strumenti per mostrare, quando occorreva, chi fosse il « verus dominus ».

<sup>129</sup> *Observationes jurisdictionales*, cit., vers. III, obs. IV, nn. 34-132, pp. 147-161.

### 5. La difesa dei demani.

Bottega all'ombra del mito cavalleresco potrebbe, nella sostanza, definirsi il feudo secentesco. Fortemente inserito nelle strutture dello Stato assoluto e sostanziato da un'imprenditorialità signorile, esso costituiva ad un tempo il « *nervum reipublicae* » ed un limite alla sua espansione. I giuristi costituivano l'immagine piú coerente di questa somma di contraddizioni: polemizzavano contro la feudalità, ma acquistavano feudi; denunciavano lo scandalo degli abusi baronali, ma non facevano nulla per modificare il sistema che quei « *gravamina* » produceva. In sintesi, il problema feudale esemplificava e riassumeva un carattere fondamentale dell'ordinamento napoletano d'antico regime: il divario tra princípi e casistica, tra diritto e prassi, tra *scientia* e *probabilitas*.

Ma su un punto, ossia sulla difesa della demanialità, quegli stessi giuristi mostrarono una coerenza ai princípi che fu di per sé un dato caratterizzante del loro *status*. Quando, negli anni della grande fiscalità, la corte di Madrid richiese l'alienazione dei demani, i togati napoletani non si risparmiarono per impedirli. Come giustificare questa ulteriore complicazione del quadro che si è delineato? Prima di procedere alla ricostruzione di questa vicenda, è opportuno fare alcune considerazioni di carattere generale.

La delega ad amministrare le province che monarchia ed apparati avevano concesso alla feudalità, incontrava limiti ben precisi. Innanzitutto non potevano essere consegnati all'arbitrio baronale le città dove risiedevano le istituzioni ministeriali o sorgevano installazioni militari. È evidente che la loro infeudazione avrebbe ulteriormente indebolito il governo centrale, limitandone ulteriormente il potere di controllo sulle province. Sconsigliabile era anche l'alienazione dei casali, ossia dei borghi che circondavano i centri maggiori e di cui costituivano il polmone economico. Tra il 1621 ed il 1642 alla difesa dei casali di Napoli intervennero anche i Parlamenti Generali. E non a torto: oltre a stringere la capitale in una morsa, l'infeudazione avrebbe danneggiato le oligarchie che dal demanio dei casali traevano pingui introiti. Con le debite proporzioni lo stesso valeva per i casali di altre città « metropoli », quali Cosenza, Salerno, Lecce, Reggio.

Ma alla base dell'intransigenza ministeriale agiva un ulteriore motivo, tanto piú sentito in quanto piú direttamente connesso al ruolo politico dei togati. La vendita di città, casali e terre che già in passato s'erano riscattate a titolo oneroso o che avevano ottenuto il demanio come ricompensa per servizi prestati alla corona, ledeva l'essenza stessa del potere magistratuale, lo privava d'ogni credibilità. Il principio secondo cui « *pacta sunt servanda* » era fondamentale

nello statuto costituzionale non solo del Regno ma di tutti i grandi Stati d'Europa. La norma giustificava la funzione delle grandi magistrature, viste come garanti della legalità contro le tentazioni arbitrarie della monarchia. La conservazione dei patti costituiva, inoltre, la salvaguardia delle imprese private che avevano acquistato e gestivano le attività pubbliche. Insomma sul problema dei demani, l'antifeudalesimo della *scientia* trovava un solido ancoraggio negli interessi dell'*establishment*.

E dall'intersecarsi di questi problemi che nasceva la questione demaniale. La storiografia ha invece preferito indulgere sul tema del popolo che aspirava al demanio per affrancarsi dalle prepotenze baronali<sup>130</sup>. Con risultati forvianti che, oltretutto, hanno messo in ombra la complessità del fenomeno.

Vero è che qualcuno si pose il quesito di come fosse stato possibile a tante piccole municipalità dai bilanci magri e dissestati sborsare molte migliaia di ducati per riscattarsi<sup>131</sup>. Ma il problema, tutt'altro che irrilevante, scivolò tra le pieghe del discorso, quasi che su di esso pesasse un dantesco « più non dimandare ». Difatti nessuno s'è impegnato ad indagare su chi avesse interesse al demanio, sull'orientamento di giuristi e di tribunali, sulle direttive della corte madrilena.

È da quest'ultimo quesito che conviene prendere le mosse con un'interessante testimonianza di Annibale Moles. Al tempo della sua visita nel Regno, Carlo V era rimasto sfavorevolmente impressionato dal numero esiguo delle città demaniali. Ritenne « id non expediens esse suo Regali servitio » ed ordinò che, per quanto possibile, città e paesi fossero restituiti al demanio regio<sup>132</sup>.

L'atteggiamento antifeudale dell'imperatore, confermato anche da altre fonti<sup>133</sup>, era coerente alla riforma carolina dello Stato. Un consistente circuito di città demaniali avrebbe consentito un più facile ed efficace controllo della feudalità, nel momento in cui essa si mostrava tutt'altro che rassegnata ad abdicare. Importanti centri, quali Stilo e S. Severo, ebbero la possibilità di riscattarsi al demanio. Ma che la feudalità e, forse, consistenti settori delle magistrature non condividessero i timori e le direttive dell'imperatore si può

<sup>130</sup> Cfr. D. WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*, Napoli, 1811, pp. 47-48, 67-69; F. LAURIA, *Demani e feudi nell'Italia meridionale*, Napoli, 1924, pp. 272-273; R. VILLARI, *La rivolta antispagnola*, cit., pp. 67-91, 235-245; Id., *Ribelli e riformatori*, Roma, 1979, pp. 69-81 e, relativamente alle rivolte antifeudali del 1647-1648, *Mezzogiorno e contadini nell'età moderna*, Bari, 1977, pp. 111-140. Suggestiva è la narrazione del CROCE nella citata *Storia del regno di Napoli*, p. 116.

<sup>131</sup> N. F. FARAGLIA, *Il comune nell'Italia meridionale (1100-1806)*, Napoli, 1883, pp. 178, 190-195.

<sup>132</sup> A. MOLES, *Decisiones supremi tribunalis Regiae Camerae Summariae*, Napoli, 1718, *de deman.*, par. 24, quaest. I, nn. 42-43, p. 178.

<sup>133</sup> Cfr. A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo*, cit., I, p. 299, n. 70.

desumere da un fugace accenno di Bartolomeo Camerario, per il quale il riscatto delle università avvenne « per vim », piú che « de iustitia et iure »<sup>134</sup>. Insomma era stato Carlo V ad imporre la prospettiva del demanio.

Nei decenni successivi la situazione mutò radicalmente. « Ex antiqua consuetudine et longevo usu causarum et Tribunalium », alle municipalità fu consentito affrancarsi con l'esercizio della prelazione<sup>135</sup> perché, notava il Moles, « libertas est manere sub Rege », soprattutto nel regno di Napoli, dove « omnes vassalli Baronum vere servi possunt appellari »<sup>136</sup>. Un orientamento rigorista che escludesse dalla prelazione alcuni diritti (secondo cause, pesi e misure) non ebbe alcun seguito, per quanto fosse stato autorevolmente propugnato da Vincenzo De Franchis<sup>137</sup>. La Sommaria estese anzi il diritto di prelazione a tutte le funzioni acquistate dal feudatario ed il De Ponte approvò questa prassi scrivendo che « quanto minor est iurisdictionis baronalis, tanto minor est subiectio vassalli, et quanto maior est penes regem, tanto maior erit eorum libertas »<sup>138</sup>. Il solo limite era rappresentato da una « grazia » del 1586, nella quale era detto che la prelazione poteva essere esercitata « infra annum tantum a die capturae possessionis »<sup>139</sup>.

Rispetto alla situazione riscontrata da Carlo V, s'era verificato un vero e proprio rovesciamento di fronte: mentre la corona, stretta da problemi finanziari sempre piú impellenti, tentava di alienare tutto il vendibile, magistrature e giuristi si attestavano nella difesa della demanialità, specialmente quando era stata acquistata a titolo oneroso. Il « pactum de non vendendo », giurato dal sovrano, costituiva un limite invalicabile alla *potestas* del principe: era da lí che passava il sottile diaframma tra monarchia e tirannide. Se il principio dell'obbligatorietà dei privilegi s'era consolidato al punto che « rex ligat successorem »<sup>140</sup>, come poteva consentirsi al principe di sconfessare i suoi atti di governo ed i suoi contratti? Opponendosi all'alienazione di terre che si erano già riscattate, giuristi e tribunali difendevano il proprio ruolo istituzionale, la propria *praestantia*, oltre che i propri interessi economici. Per essi non poteva valere la massima secondo cui « necessitas non habet legem ».

L'importanza della posta in gioco giustificava l'irrigidimento dei togati, l'asprezza dello scontro quale può rilevarsi dalle fonti d'archi-

<sup>134</sup> *Repetitio legis « Imperialem »*, cit., p. 108.

<sup>135</sup> A. MOLES, *Decisiones*, cit., par. 24, quaest. I, n. 45, p. 178.

<sup>136</sup> *Ivi*, nn. 20-21, p. 177.

<sup>137</sup> *Decisiones Sacri Regij Consilii*, cit., dec. XVII, pp. 26 v.-27.

<sup>138</sup> *De potestate Proregis*, cit., tit. X, *de donis et expen. univ.*, n. 17, p. 474.

<sup>139</sup> *Privilegij Capitoli e Grazie*, Milano, 1719, vol. II, cap. I, p. 8.

<sup>140</sup> Sui primordi di questo principio, fondamentale nella formazione del costituzionalismo moderno, cfr. A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo*, cit., I, pp. 190-204.

vio. Fabio Capece Galeota, il nobile sempre favorevole alle alienazioni, rimase isolato, sottoposto a critiche che non hanno riscontro nel linguaggio ovattato dei documenti ufficiali. Nel 1639 Ferrante Brancia lo accusava d'ignoranza<sup>141</sup> e tre anni dopo ribadiva « che la opinione che tiene Capece è erronea et che quello che fa una volta il Re è irrevocabile »<sup>142</sup>. E Camillo Cacace, di rincalzo, « non se deve permettere, ne dare li poveri vassalli di S.M. in mano di gente che li tirannizzino e li maltrattino »<sup>143</sup>. Non erano prese di posizione isolate. Quando nel Collaterale si trattò della vendita dei casali di Cozenza, il reggente Bernardino Montalvo giunse ad adombrare un comportamento tirannico da parte del sovrano, affermando che quei casalini « son christianos y non esclavos que se puedan vender como nuestros cavallos en Africa, si no que S. Md los [ha] de tratar como a hijos y fieles vassallos »<sup>144</sup>.

Chi paragonava il gran monarca di Spagna ad un mercante di cavalli non era un ministro qualunque, ma il luogotenente generale della Sommaria: e proprio quest'organo più esplicitamente s'era opposto ad ogni ipotesi di alienazione, ora con consulte esplicite e motivate, ma più spesso con manovre dilatorie e appigli procedurali, che nel 1639 il visitatore Alonso de la Carrera non mancò di stigmatizzare<sup>145</sup>. Tutto ciò non avveniva per caso: la Sommaria era il tribunale che gestiva gli interessi economici del nuovo *establishment* e garantiva l'osservanza delle regole. Ad essa, soprattutto, importava che il sovrano osservasse scrupolosamente patti e contratti.

Era almeno dal 1620 che l'ostruzionismo della Sommaria contro l'alienazione dei demani era emersa con chiarezza. In quell'anno Madrid aveva richiesto alla Regia Camera un elenco dei luoghi che si potevano infeudare. La Sommaria replicò inviando a corte una prima nota di trentaquattro « Città e Terre che per diverse ragioni di Stato e di buon governo non si poteano, né era conveniente venderli né defeudarsi ». Oltre ad alcuni luoghi di prevalente interesse strategico, nell'elenco erano comprese tutte le grandi città<sup>146</sup>. Natu-

<sup>141</sup> Il *notamentum* del 19 agosto 1639 (ASN, *Coll. Not.*, vol. 38, ff. 18-19) registrava lo scontro tra Fabio Capece Galeota e Ferrante Brancia che accusava l'avvocato fiscale di non aver approfondito il problema. E l'invitava a leggere le sue allegazioni, dove erano citati « più di cento dottori de più di quelli che stavano nel suo scritto ». Insomma era evidente che « le terre et Città ammesse al demanio non se poteano vendere per qualsiasi causa per urgentissima che fosse ».

<sup>142</sup> ASN, *Coll. Not.*, vol. 42, ff. 150-151, 23 mar. 1641; ff. 122-125, 13 ago. 1641.

<sup>143</sup> *Ibid.* La discussione era sorta per l'alienazione del casale di Papanice in Calabria Ultra.

<sup>144</sup> ASN, *Coll. Not.*, vol. 22, ff. 66-68, 14 gen. 1631.

<sup>145</sup> A proposito dell'alienazione di Isernia, il visitatore Alonso de la Carrera accusava i magistrati di parzialità, perché « le scritture contro il fisco se ricevevano subito et che per le scritture che l'erano a favore ce voleano molte licenze » (ASN, *Coll. Not.*, vol. 39, ff. 90 v.-92, 1 mar. 1639).

<sup>146</sup> ASN, *Somm. Cons.*, vol. 38, ff. 85 v.-87 v., 7 feb. 1631.

ralmente la corte non si accontentò di una risposta che, in pratica, le precludeva ogni possibilità di vendita. E così nel 1622 la Sommara fu costretta a ritornare sull'argomento, ma non modificò la sua posizione. Si limitò ad elaborare quattro distinti elenchi di città e terre *de iure* non alienabili. Nel primo pose « le università privilegiate *ex causa onerosa*, che si erano ricomprate con loro denari »; nel secondo vi erano i comuni « privilegiat[i] per servitij prestiti alli Ser.mi Re »; seguivano le « università privilegiate per gratia » ed infine quelle « privilegiate parte per prezzo de denari e parte per Gratia ». Insomma c'era ben poco da vendere <sup>147</sup>.

Malgrado questo sbarramento, Madrid riuscì a mettere a segno qualche buon colpo: nel 1625 infeudò agli Albertino, una famiglia dalle solide tradizioni forensi, Aversa, Amalfi, Bisceglie. Ma dovette attendere fino al 1631 per ottenere dalla Sommara una revisione delle « liste » di luoghi alienabili. In realtà, anche in questa occasione, i napoletani concessero poco: fu consentita l'alienazione dei casali di Nola, Capua, Cosenza, Lecce, nonché del ducato di Amalfi. Ma da infeudarsi restavano solo Tropea e Lanciano, « non concorrendo [in esse] tanta ragione di Stato, né così potente et efficace come nelle altre » <sup>148</sup>.

Apparentemente, sul problema, le posizioni di Napoli e di Madrid erano inconciliabili. Un compromesso fu però raggiunto, seppure con sistemi che un nunzio apostolico non esitava a descrivere come una truffa ai danni dei comuni: questi ultimi, minacciati di vendita, correvano ai ripari e, « per non venire sotto il dominio dei Baroni, si redimeranno con pagar al Re l'istesso prezzo che darebbe ogn'altro » <sup>149</sup>. In questo modo il sovrano otteneva i denari, senza che i ministri dovessero perdere i demani. In pratica le procedure di vendita non erano finalizzate all'effettiva alienazione, ma ad ottenere una transazione: quasi una tassa per la libertà che le università demaniali erano periodicamente chiamate a corrispondere. Lo riconosceva anche la Sommara, che a proposito della vendita di Trani riconobbe: « non si espose venale per vendersi effettivamente, ma per cavarne alcuna bona transattione » <sup>150</sup>.

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> ASVA, *Napoli*, vol. 33, ff. 363 r.v., 2 mar. 1638. *Ivi*, al f. 362 si trova l'originale del bando con l'elencazione dettagliata delle città e terre alienande, per complessivi 36123 fuochi. Nel 1648 i baroni che nel 1630 e nel 1633 avevano acquistato alcuni casali di Napoli e ne erano stati privati durante la rivoluzione, chiedevano d'esserne reintegrati. Si trattava di Caterina Manriquez acquirente di Marano, di Antonio Caracciolo per S. Giorgio a Cremano, di Giulia Brancaccio per S. Sebastiano, di Benedetto Salinas per Porveca e di G. A. Parise per Parriccolo (ASN, *Coll. Part.*, vol. 429, ff. 18-19, 17 apr. 1648).

<sup>150</sup> ASN, *Somm. Cons.*, vol. 47, ff. 188 v.-191 v., 23 feb. 1644.

Questo turbinio di finte vendite, riscatti, prelazioni e transazioni divenne caotico nei decenni in cui più intensa fu la stretta fiscale e finì per minare il sistema, innescando fattori di crisi che contribuirono, nel 1647, all'esplosione della rivoluzione. Nel gran marasma non sembravano esistere né certezza del diritto né buona fede contrattuale e meno che mai garanzie giuridiche. Investire nei fiscali era come giocare d'azzardo. Se ne resero ben conto i malcapitati che, incautamente, avevano acquistato nel 1636 alcuni casali di Napoli. Dopo solo due anni il contratto fu annullato, con conseguenze rovinose per gli acquirenti<sup>151</sup>. Anche l'infeudazione dei casali di Cosenza, effettuata « contro i pareri [...] della Reggia Camera e Collateral Consiglio », fu revocata dal Consiglio d'Italia, che confermò « tutti i privilegi e contratti di Demanio »<sup>152</sup>. Non dissimile fu la vicenda dei casali di Reggio e delle città di S. Agata e di Chieti<sup>153</sup>. L'invarianza del copione legittima il sospetto che queste vendite dall'esito molto incerto, fossero utilizzate dal ministero togato per indebolire le oligarchie nobiliari: esse, soprattutto nelle città « metropoli », erano le più interessate al mantenimento nel demanio ed erano costrette a riacquistarlo, a condizioni sempre più gravose, pagando a caro prezzo le loro « libertà ».

Quanto consistente fosse la tendenza demanialista, è rivelato da una succosa *Defensio legalis*<sup>154</sup> scritta da Francesco Censuale, un giurista che ebbe una funzione rilevantissima durante la rivoluzione del 1647-48. Del tutto scontata la tesi: il contratto con cui la città di Nola aveva riacquistato i suoi casali era « irrevocabile ex qualibet causa [...] praesertim data causa onerosa ex pretii redemptione ». Gli argomenti a favore di questo assunto non mancavano: Sacre Scritture e dottori erano unanimi nel ritenere che il sovrano, anche se « supra leges atque Plebiscita [...] positus atque constitutus », era giuridicamente obbligato ad osservare patti e contratti, « quibus si idemmet Deus contraheret, suppositus esse vellet »<sup>155</sup>. Il negozio stipulato dal principe non solo era obbligatorio ed inderogabile, ma realizzava una sostanziale eguaglianza tra i contraenti, al punto che « ius Domini et vassalli e pari procedunt ». Tale reciproca compenetrazione di diritti e di doveri, obbligava il sovrano a farsi carico delle ragioni e degli interessi dei suoi sudditi, « quia connexus est status eorum ». In pratica il principe non poteva pregiudicare i

<sup>151</sup> ASVA, Napoli, vol. 33, ff. 363 r.v.

<sup>152</sup> ASN, Coll. Div., II s., fs. 12 s.d.

<sup>153</sup> Cfr. A. PERRELLA, *L'eversione della feudalità nel napoletano. Dottrine che vi prelesero, storia, legislazione e giurisprudenza*, Campobasso, 1909, pp. 154-180.

<sup>154</sup> *Defensio legalis pro civitatibus et communitatibus atque suorum casalium et villarum demanialis in Regio hoc nostro Collaterali Consilio et apud Suam Catholicam Maiestatem et Supremam Italiae Senatam*, s.l. e s.d.

<sup>155</sup> *Ivi*, nn. 2-3, p. 14.

diritti dei sudditi senza il loro esplicito consenso. In mancanza, ogni contratto di alienazione sarebbe stato nullo<sup>156</sup>.

Al Capece Galeota — che, invece, aveva sostenuto la facoltà del sovrano ad alienare i demani « ex publica, urgente sive imminente necessitate » — il Censuale ribatteva appellandosi ad un principio giuridico superiore: cedendo all'urgenza invocata dalla monarchia si sarebbe verificata una lampante violazione del criterio di giustizia distributiva: quando le necessità erano comuni a tutti, tutti dovevano concorrere, « ut communia sint omnibus et referantur ad uniuscuiusque bona gerendaque negotia ne, scilicet, alter plus altero iniuria gravetur ». Con la vendita dei demani avveniva invece il contrario, perché erano poche « miserrimae universitates » a dover pagare per tutti<sup>157</sup>.

Quella di Francesco Censuale non era la voce di un giurista isolato, rappresentante, tutt'al più, delle aspirazioni degli intellettuali riuniti nell'Accademia degli Oziosi, il nucleo ideologico della rivoluzione. Esattamente come l'« Ozioso » Censuale, scrivevano i presidenti togati della Sommaria in una consulta del 1628 sull'alienazione dei casali di Stilo, una città che già nel 1545 s'era riscattata, « et nel contratto il [...] viceré promesse nomine Regio non vendere né alienare detta terra e Casali, huomini et abitanti in quella per qualsivoglia causa utile et necessaria, etiam pro bono pacis Regni, ullo unquam futuro tempore etiam pro dote vel causa pia, et si aliquid fuerit contra dictum demanium actentatum, liceat resistere armata manu »<sup>158</sup>.

Il contratto del 1545, rafforzato da queste clausole, era di per se stesso sufficiente ad escludere ogni ulteriore transazione, perché quando le città « si sono ricomprate con lo loro dinaro restando S.M. per Sig.re di esse, è naturalmente obbligato ex contractu oneroso ad osservarli la Promessa di conservarli nella libertà del Regio demanio, mentre non ci sarà causa ragionevole qual de jure se ricerca a recedere da detti contratti ». Questa premessa — che, in realtà, era già di per se stessa sufficiente ad escludere ogni ipotesi d'infedeltà — consentiva alla Regia Camera d'alzare il tiro fin verso il sovrano, per chiedersi se gli fosse lecito prescindere dai principi di giustizia distributiva e di mancare ai contratti liberamente stipulati. È appena il caso di rilevare l'estrema importanza del problema, le cui implicazioni vanno ben oltre la vendita dei casali di Stilo. Le ragioni dell'autonomismo ministeriale s'intersecavano con quelle della lotta al fiscalismo, in un crescendo polemico che delinea in maniera nettissima la situazione costituzionale del Regno.

<sup>156</sup> *Ivi*, n. 23, pp. 28-29.

<sup>157</sup> *Ivi*, nn. 37-38, pp. 41-43.

<sup>158</sup> ASN, *Somm. Cons.*, vol. 34, ff. 185-188, 21 giu. 1628.

Amnesso e non concesso — sostenevano i presidenti — che fosse « giustificato l'ordine del Milione fatto a questo Regno, la distribuzione [...] deve regolarsi con equalità, giacché nel peso dei Tributi deve concorrere [...] non solo la Potestà e necessità, ma anco la giusta et equale distributione, quale in questo caso mancherebbe, volendo gravare solo le terre del Demanio ». Soltanto « concorrendo legitima e sufficiente causa, quale vogliono li dottori habbia da esser tale che sia la piú prossima al remedio della Republica », era possibile sacrificare gli interessi d'alcuni sudditi. Negli altri casi, invece, « non par di ragione haversi di mettere questo peso solo all'i piú benemeriti, et in loco di gratificar la loro devotione e fatighe patite di taglioni e gabelle per conservarsi nel Regio Demanio per servitio del suo Re, privarli della libertà tanto stimata e ridurli alla servitù tanto aborrita ».

Dopo aver dubitato della legittimità dei « soccorsi », contestata l'alienazione dei demani e negato al sovrano il potere di risolvere unilateralmente i contratti, i togati napoletani non tralasciavano neppure d'impartire a Filippo IV una lezione di vita e di buon governo. « Manco par cosa decente a Sua Maestà — scrivevano — venir contra tante circustantie di clausole, promesse e giurate, quali ancorché siano di suoi antecessori, tiene obbligo di osservare ». Peraltro, concludevano, « per il buon stabilimento di questo Regno importa che ce siano molte Città e terre di Demanio per conservare in esse tanto maggiormente la grandezza della Corona de' lor Re, et così detti S.ri Re passati nelli loro Privilegij vanno intimando stimar assai si facciano dette Città e terre di demanio. Di modo ora par che la revocatione di questo Demanio, nec licet, nec debet, nec expedit »<sup>159</sup>. Anche l'avvocato fiscale fu dello stesso parere e, naturalmente, la vendita non ebbe luogo.

Rispetto ad un'opposizione tanto agguerrita e determinata, la corte madrilena era in serie difficoltà. Nel 1638 agli spagnoli non rimase altro per giustificare l'infeudazione dei demani, che riunire una commissione di teologi, da cui emerse una tesi davvero singolare: « Non è lecito a S.M. in qualsivoglia necessità che si trovi, metter mano nelle facultà dei suoi sudditi se prima non si sij servito delli beni proprij »<sup>160</sup>. E « per sodisfar all'opinione dei teologi », il viceré fece porre in vendita quanto rimaneva del demanio. Gestì del genere, specialmente se accompagnati da giustificazioni tanto goffe,

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> ASVA, *Napoli*, vol. 33, ff. 363 r.v., 2 mar. 1638. L'anno precedente un'analoga giunta di teologi aveva approvato l'imposizione di un ulteriore « carlino sopra le 43 grana che stanno già poste per tumulo di farina », argomentando che si trattava di « mezzo giustificato per essere universale rispettivamente all'altri espedienti proposti » (ASVA, *Napoli*, vol. 35, ff. 47 v., 15 mag. 1637).

erano destinati a mettere in crisi antichi e consolidati rapporti giuridici tra Napoli e Madrid. Infeudando le terre riscattate, la corte spagnola non solo stravolgeva l'ordinamento, ma perdeva i suoi alleati naturali. Non a caso da Chieti a Lecce, da Cosenza a Nola, da Reggio a Napoli, il problema dei demani fu uno dei detonatori che fece esplodere la rivolta, rinsaldò alleanze ed attizzò lo spirito antispagnolo. Su questo campo lo *ius resistentiae* rivendicato dai rivoluzionari, trovò ampie giustificazioni. Nell'aprile del 1646, abbandonando ogni residua cautela, la Sommaria aveva ancora una volta affermato il principio secondo cui contro l'alienazione dei demani « possano li huomini di quell[i] impune resistere ». Più che uno scritto giuridico, la « consulta » appare un minaccioso avvertimento. Il sovrano era tenuto ad osservare i contratti « li quali sono de jure gentium, al quale sono anco obligati anco li principi supremi [...] anzi [...] hanno forza di legge ». Insistendo in questa politica rovinosa, la monarchia avrebbe distrutto se stessa. Che il borgo di Guardiaregia fosse privo d'importanza economica e strategica, era del tutto irrilevante: i presidenti della Sommaria intendevano salvaguardare uno dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico<sup>161</sup>.

Possiamo considerare questo documento un'avvisaglia della tempesta che s'addensava. Messi alle corde da una fiscalità che corrodeva il loro potere, i togati rendevano esplicito il loro distacco dalla monarchia, accusata d'illegalità. Ma non si trattava — giova ripeterlo — di un'opposizione di principio a ciò che sopravviveva del regime feudale.

Sotto la spinta degli avvenimenti, il problema del demanio era divenuto una bandiera in grado di raccogliere gruppi sociali diversi, ma i cui interessi erano in qualche misura connessi alla demanialità. L'ostentata preoccupazione per la *libertas* dei vassalli mirava a riaffermare, con il sistema di un assolutismo « legale », il primato del ministero togato. Inoltre è da ricordare che lo *status* di vassallo costituiva un ulteriore impedimento a quel processo di promozione sociale cui tutti i legali aspiravano. Anche se desueta, era formalmente vigente la norma secondo cui il vassallo non poteva aspirare alla nobiltà. Quando nel 1640 Ferrante Brancia tentò di contrastare in Collaterale l'alienazione di Amalfi, l'argomento con cui tentò di far breccia nell'animo dei colleghi, fu quello della « mortificazione » che l'alienazione avrebbe certamente cagionato a quei nobili, liberi da settecento anni<sup>162</sup>.

Per i poveri ed, in genere, per i ceti subalterni, il dilemma

<sup>161</sup> ASN, *Somm. Cons.*, vol. 48, ff. 3 v.-10, 12 apr. 1646.

<sup>162</sup> ASN, *Coll. Not.*, vol. 40, ff. 27 r.v., 31 ago. 1640.

tra feudo e demanio aveva poco senso. Un giurista con il gusto dell'anticonformismo, Marino Freccia, scriveva di dubitare che la condizione di vassallo fosse necessariamente peggiore di quella del suddito demaniale. L'esperienza insegnava che nei luoghi in demanio pochi maggiori « *excoriant alios sub falsa causa et pauperes quotidie gravantur pro usuris et interesse, et nullum aut modicum ipsi commodum sentiunt* ». S'erano viste città come S. Severo e Lucera entrare ricche nel demanio ed uscirne dissanguate. Compiuta la spoliazione questi propugnatori della libertà « *deserunt Oppida et eorum possessiones, cum nequeant ordinaria curiae onera et alia exolvere, et pondere pressi a loco aufugiunt* ». Neppure il sovrano aveva molto da guadagnare dal demanio: le spese esaurivano le entrate, senza significativi vantaggi di carattere generale. Insomma bisognava diffidare di quanti reclamavano il demanio, perché « *fit deterior conditio Regis et non melior* »<sup>163</sup>.

Le conferme documentali a questa diagnosi non mancano. Nel 1648 un cappuccino di Seminara denunciava al viceré le violenze dei « gentilhuomini [che] pubblicamente fanno per forza firmare dalli cittadini una lista seu supplica [...] sotto pretesto di non voler padrone ». L'abito — scriveva — gli impediva di elencare le nefandezze e le prevaricazioni di questi nobili, « perché quando era della città di demanio [...] facevano quello che volevano ». Ora avevano colto l'occasione della rivolta per riprendere le vecchie abitudini. Erano tornate le violenze, al punto « che in questa città si vorrebbe non solo un padrone, ma quattro »<sup>164</sup>.

Identica la situazione a Stilo, dove la sommossa contro il marchese d'Arena era stata organizzata da una famiglia del luogo, « tiranni di quaranta anni [...] che] dominano e se godeno le robbe di tutti ». Costoro « non satii a succhiare sangue de poveri [...] s'affaticano in cercar il Demanio per haver il vecchio loro dominio »<sup>165</sup>. Quella del maggiorenne-vampiro è un'immagine ricorrente nei memoriali di tanti improvvisati *defensores civitatis*. Costoro, per lo più religiosi, non si dimostravano nostalgici del dominio feudale. Tutt'altro, ma con argomentazioni non dissimili da quelle di Marino Freccia, si limitavano a constatare che la tirannia « legale » di un barone era preferibile a quella incontrollabile di alcuni gentiluomini, i soli ad aver veramente interesse al demanio.

Si è fatto già cenno alla vicenda dei casali di Cosenza, ceduti nel 1644 al granduca di Toscana a compensazione di un vecchio debito del re di Spagna. Alle proteste esagitte dei maggiorenti locali e

<sup>163</sup> *De subfeudis*, cit., lib. II, auct. II, n. 26, pp. 173 r.v.

<sup>164</sup> ASN, *Segr. Vic.*, fs. 135, 7 mag. 1648.

<sup>165</sup> ASN, *Coll. Div.*, II s., fs. 19.

della nobiltà cittadina che la *libertas* dei casali nel 1631 l'avevano pagata cinquantamila ducati, la povera gente replicò ringraziando il granduca d'averli sottratti alle prevaricazioni di quanti « erano soliti vivere del sangue dei Poveri »<sup>166</sup>. Una conferma implicita viene anche dai sostenitori del demanio, costretti ad ammettere che i casalini ubbidivano di buon grado ai magistrati fiorentini, al punto de « lasciar[si] facilmente svenare ». E ne spiegavano anche la ragione: i « ministri toscani » praticavano una giustizia « floscia e venale »<sup>167</sup>, tanto diversa da quella feroce ed implacabile praticata fino ad allora. Si possono insomma intuire i sentimenti e le paure di un'altra città, Policastro, che nel 1689 minacciò di ribellarsi se i Medici l'avessero venduta: « questi cittadini — scrivevano — son risoluti di perder la roba e la vita prima che la libertà »<sup>168</sup>. Nel Regno, dunque, « libertà » era anche il sottostare ad un barone non particolarmente tirannico. Ma era una fortuna che toccava a pochi. Per tanti altri, vassalli o sudditi demaniali, non esisteva altra soluzione che l'emigrazione nelle terre del « Gran Turco ». Un flusso continuo di gente che preoccupava le autorità napoletane come la Curia di Roma<sup>169</sup>, ma che fornisce un'ulteriore conferma del meccanismo politico ed istituzionale cui tali vicende sono da ricondurre.

Come sempre avviene nelle vicende storiche, l'intreccio tra quanto sopravviveva del vecchio mondo feudale e quanto invece esprimevano i nuovi interessi è fenomeno complesso, tale da non potersi ridurre a schemi troppo semplificati, a pena di perdere ogni rapporto con la realtà. Essa fu di certo fortemente caratterizzata dalla presenza di uno Stato che si poneva come compito primario la raccolta di fondi per sopperire alle esigenze incolmabili di un grande impero in declino. Il prevalere della funzione fiscale determinò, in primo luogo, una trasformazione delle strutture feudali verso forme d'imprenditoria parassitaria, coerente a quei fini e che potremmo definire come « signorili ». Favorì, inoltre, il primato dell'amministrazione, sia pure esercitata nelle province con sistemi indiretti che lasciavano ampia libertà ai baroni, responsabili della gestione pubblica nei confronti del governo centrale. Produsse, insomma, i caratteri permanenti di una società e di una cultura, secondo scelte che peraltro non sono lontane dalle linee di fondo presenti in altre regioni d'Europa.

PIER LUIGI ROVITO

<sup>166</sup> ASF, *Mediceo*, fs. 4114, 12 lug. 1644.

<sup>167</sup> ASN, *Coll. Div.*, II s., fs. 12.

<sup>168</sup> ASF, *Mediceo*, fs. 4123, 16 mag. 1689.

<sup>169</sup> Informazioni su questi flussi migratori in ASVA, *Napoli*, vol. 35, f. 42, 21 apr. 1640; *ivi*, ff. 42 r.v., 28 apr. 1640; vol. 37, ff. 38 v-9, 20 ago. 1641.

## APPENDICE

Regesto degli abusi feudali tratti dal fondo *Collaterale Partium* dell'Archivio di Stato di Napoli.

1. ABBATEMARCO v. URSOMARSO

2. ALVIGNANO (vol. 422, ff. 106-108, 29 set. 1647)

Il barone Fabio Capece Galeota è accusato di non aver corrisposto la « bonatenenza » e d'aver espropriato l'università della taverna e di alcuni territori.

3. ANGRI (vol. 410, ff. 178 v.-180, 5 ago. 1647)

I vassalli accusano il feudatario d'impedire l'esercizio della caccia, malgrado una contraria sentenza resa dal Sacro Consiglio nel 1626. Minacciano la rivolta se tale diritto non verrà ripristinato.

4. AQUARO (vol. 423, ff. 147 v.-151, 16 set. 1647)

Giuseppe Spinelli è accusato di non aver corrisposto la « bonatenenza », d'aver usurpato « bagliva, fida, piazza e catapania », d'essersi appropriato di territori comuni. In occasione della rivolta di S. Angelo a Fasanella aveva costretto i cittadini di Aquaro a sedarla, minacciando di bruciare le case di coloro che si rifiutavano. Ospitava banditi che, ostentatamente, si intrattenevano con il governatore. I mastri datti erano suoi servitori o loro parenti. Il giudice delle seconde cause risiedeva troppo lontano perché gli si potesse ricorrere. Si chiede la restituzione degli immobili di cui lo Spinelli s'era appropriato, l'esecuzione dei legati fatti all'università da Fabrizio ed Isabella Spinelli, l'osservanza degli ordini dei tribunali, l'astensione da ogni ingerenza negli affari dell'università e nei parlamenti. Erari e camerlenghi non potevano essere costretti a servire per più di un anno, mentre sindaci ed eletti dovevano render conto dell'amministrazione. Nell'accertamento degli abusi, era necessario che si procedesse « sommariamente, senza figura di giudizio, per non potere litigare con la potenza dei padroni e sollevarsi da quelli ».

5. ARISCHIA (vol. 418, ff. 27 v.-41 v., 20 set. 1647)

Lorenzo d'Alfieri aveva illegittimamente trattenuto diritti ed imposte che aveva riscosso per conto del fisco. Pretendeva interessi esorbitanti sui debiti dell'università, estorceva somme anche per spese personali. Impediva che gli erari rendessero i conti. Abusando dei suoi poteri s'era

impadronito dei corsi d'acqua, del sale, faceva pascolare le pecore nei campi seminati. Per costruirsi un palazzo, aveva fatto diroccare una chiesa. I suoi campieri addestravano i cani a predare gli animali da cortile. I vassalli erano costretti a gravose prestazioni personali, come quella di rifornire di paglia e di legna la casa del barone, di scavare fosse per la conservazione della neve. Dovevano inoltre pagare gli sbirri che riscuotevano le gabelle, ed usare esclusivamente il mulino baronale. Non esistendo carceri, gli imputati erano rinchiusi nella casa del barone « con ceppi, ferri e manette ». Il d'Alfieri assoldava malfattori che commettevano delitti d'ogni genere ed ospitava un « negromante francese » con il quale scopriva tesori. Per sedare la rivolta aveva ordinato il saccheggio del paese con omicidi, ruberie, stupri.

6. ATENA (vol. 423, ff. 158-178, 16 set. 1647)

Il principe Giuseppe Caracciolo era accusato d'essersi impadronito della portolania e della bagliua e d'aver usurpato terreni e pascoli. Pretendeva ogni anno una « inferta seu strina » per sé e per la madre. Costringeva a pagare somme esorbitanti per i danni apportati alle sue terre, pretendeva diritti illegittimi in occasione dei processi. Il mastrodatti, a sua volta, esigeva un tomolo e mezzo di grano. Nel 1641 aveva preteso un « adiutorio » per la monacazione di una figlia. Si esimeva dal pagamento della « bonatenenza », aveva illegittimamente costruito « una scafa » sul fiume per poterne riscuotere i pedaggi, gestiva due taverne, impediva il libero esercizio della caccia, costringeva i vassalli a prendere in affitto terre e gabelle, usava il loro bestiame e li impiegava come servitori e staffieri. Per poter spogliare l'università dei suoi beni, s'era fatto cedere dalla duchessa di Gravina un credito. E per impedire ogni possibilità di difesa, aveva fatto sparire il *Liber Privilegiorum* dell'università. In occasione della loro immissione nella carica gli ufficiali baronali promulgavano ordini « stravaganti » per il porto d'armi. « Per ogni minima occasione carcere senza ordine giudiziario » ed i malcapitati erano trasferiti in lontane carceri. Non osservava il diritto di triduo, né gli ordini dei tribunali napoletani, emanava bandi illegittimi. Non nominava magistrati « ordinari » ma soltanto dei sostituti, i quali esercitavano « per spatio di molti anni conforme l'aggrada et non fa mai dare sindacati a detti luocotenenti, delli quali uno vi è stato per dieci anni continui ». A questi magistrati la giurisdizione era conferita « con potestà limitata nelle patenti da non procedere nelle spedizioni di cause criminali né ad habilitazioni senza darne avviso a lui et aspettarne suo avviso seu ordine da Napoli ». Tutto ciò avveniva in palese disprezzo delle norme che vietavano al magistrato ogni ingerenza negli affari di giustizia. S'era rifiutato di nominare il giudice d'appello e sceglieva personalmente le persone che dovevano procedere alla compilazione dei catasti e, ogni anno, costringeva un vassallo a fungere da erario, con la personale responsabilità per le entrate. Minacciava di costruire un carcere all'interno del suo palazzo, incarcerava le donne « nel pubblico seggio sistente nella pubblica piazza » o le faceva portare fuori « con vergogna grandissima ». Da qui la richiesta che le donne fossero incarcerate nella casa del sindaco

e quelle nobili nella propria abitazione. Aveva fatto costruire una gogna di ferro, dove « pensa rinchiudere il collo de cittadini ». Pretendeva prestazioni personali e professionali anche « da nobili et persone de qualità et artigiani ». Si chiedeva al viceré di ordinare che « li dottori tanto di legge quanto di medicina e chirurgia, quanto li notai et altri nobili viventi non si astringano a servizi personali ». Se necessario, dovevano esser richiesti un giorno prima e regolarmente retribuiti. S'era attribuita la facoltà di nominare il predicatore e costretto i vassalli ad imbiancare le case adiacenti al suo palazzo. Per giungervi più agevolmente in carrozza, aveva fatto allargare le strade e abbattere tutti gli ostacoli.

7. BADOLATO (vol. 420, ff. 135 v.-138, 5 ago. 1647)

Ettore Ravaschieri, barone di Badolato e principe di Satriano, aveva costretto alla fuga i membri della municipalità. Nominava per governatori « persone ecclesiastiche che maltrattino [in] varij modi li vassalli senza potere avere ricorso ai ministri ». Per costringerli a desistere da un processo che gli avevano intentato nel Sacro Consiglio, aveva tentato di far eleggere un'amministrazione « a sua devotione » e manipolato il parlamento. Si chiedeva che per tutto il corso della causa il Ravaschieri fosse soggetto all'Udienza. Dovevano essere destituiti i commissari nominati dal governatore « acciò desistessero dalla loro giusta lite ».

8. BARANELLO (vol. 415, ff. 76-79, 14 set. 1647)

Il marchese Giuseppe Carafa è accusato di non aver mai pagato la « bonatenenza », d'aver imposto balzelli e spogliato l'università di tutti i suoi beni. Pretendeva anche un « presente di capo d'anno ».

9. BISIGNANO (vol. 421, ff. 51-55, 29 lug. 1647)

Il principe faceva amministrare questo suo feudo dal nipote Giovanni Sanseverino, che s'era reso colpevole di molte estorsioni: maggiorava il prezzo del sale, pretendeva una gabella in occasione della fiera annuale, s'era appropriato delle imposte riscosse per conto del fisco. La carica di governatore era venduta per 350 ducati « sotto pretesto di venderli la mastrodattia ». Non erano osservate le « pandette ». Il principe possedeva più di trentamila capi di bestiame che pascolavano liberamente nei campi coltivati. Si chiede l'indulto per la sollevazione e l'abolizione delle gabelle, anche di quelle date « in solutum per causa di asseriti crediti ». Infine all'elezione del sindaco popolare non dovevano intervenire i nobili.

10. CACCAVONE (vol. 415, ff. 57 v.-66 v., 17 set. 1647)

Per poter continuare ad opprimere i suoi vassalli, il marchese Vincenzo Petra s'era rifiutato di ratificare « alcuni capitoli et gratie fondate in evidente giustitia et dispositione di legge così comune come del Regno ». I vassalli chiedono l'approvazione dello statuto ed inoltre la libertà dei parlamenti, l'osservanza delle pandette, determinazione di pene e di procedure, ordinamento delle carceri, possibilità di ricorso ai tribunali della capitale, libertà di pascolo e d'attingere acqua, libertà di caccia e di com-

mercio. Il barone non doveva ingerirsi negli affari dell'università. Dovevano essere vietate le prestazioni personali ed ogni forma di privativa. Non doveva consentirsi che le donne fossero condotte « a palazzo per convenienza dell'honore comune » e che i vassalli dovessero alloggiare gratuitamente i parenti del Petra.

11. CAMPOCHIARO (vol. 415, ff. 42-47, 13 set. 1647)

Ogni anno il duca Troiano Mormile imponeva a quattro cittadini di servirlo nella casa e nella corte baronale. Quindi ne licenziava due che dovevano però corrispondergli la somma di dodici ducati, con i quali retribuiva i due che erano rimasti. A capodanno l'università doveva regalargli trenta ducati ed una « toma de formaggio, presotta e lardo ». S'era inoltre impadronito del forno, stabilendo un rigoroso regime di privativa. Si sollecitano limitazioni dei diritti feudali, la costruzione di un carcere salubre ed allocato fuori dal castello, l'indulto per i passati tumulti, la corresponsione della « bonatenenza ».

12. CANNA e NOCARA (vol. 423, ff. 107-112 v., 31 ago. 1647)

Le accuse concernono Lucio Tarsia, « affittatore » del feudo, accusato di far pascolare il bestiame nei campi coltivati, di perseguire gli avversari con violenze, di manipolare l'asta delle sete. Aveva nominato per giudice un figlio e per la riscossione dei tributi si serviva di un proprio commissario invece che di un governatore regio, come prescriveva la legge.

13. CAPACCIO (vol. 421, ff. 149-151, 16 ago. 1647)

Al duca d'Eboli s'imputa d'aver illegittimamente alienato tutte le « difese » dell'università, rimasta priva di pascoli. Tra i pesi « esatti con rigore e roina », i vassalli ricordavano lo stipendio al « capitano a guerra », una carica non prevista dagli statuti municipali. Il duca s'era impadronito della giurisdizione baiulare e nominava giudici d'appello residenti ad Eboli o a Salerno. Nel feudo non esisteva un carcere, per cui i prigionieri erano portati ad Eboli. Si chiede l'abolizione della gabella dei pesi e misure, introdotta da poco, e l'indulto per la sollevazione.

14. CASSANO (vol. 415, ff. 22-24 v., 6 set. 1647)

Il principe Ajerbo esigeva indebitamente i fiscali, fra cui un'imposta per la custodia del castello e trenta carlini in occasione della candelora. Vendeva le cariche di governatore, di mastrodatti e di baglivo. Impediva la pesca e la raccolta delle castagne nelle terre comuni. Non pagava la « bonatenenza ».

15. CASTELSARACENO (vol. 422, ff. 31-35 v., 4 set. 1647)

Il duca Alessandro Felice Rovito s'era appropriato dei beni appartenenti ai vassalli: terre e capi di bestiame che faceva poi pascolare nei territori comuni. Per costruire una torre aveva fatto diroccare le case. Assumendo d'essere creditore dell'università, s'era impossessato delle en-

trate municipali e pretendeva prestazioni personali. Molteplici gli abusi giurisdizionali: aveva arruolato un bandito per costringere un vassallo « a comporre [...] in grossa summa di denari », un altro era stato sottoposto alla tortura « senza voto di consultore e senza processo », aveva ordinato le carcerazioni di « molte giovani vergini sotto [...] figurate cause e dopo l'have sverginate ». Una vedova era stata frustata per aver richiesto all'erario del duca il pagamento di una gallina. Per carcere usava la torre del suo palazzo « per comodità [di] maltrattare li carcerati con bastonate et altri tormenti ». Vi erano inoltre accuse di omicidi e di scarsa religiosità. Aveva impedito con la violenza che il parlamento elegesse la nuova municipalità, uccidendo gli eletti ed estraendo dalla chiesa coloro che vi si erano rifugiati. Alla violenza non s'erano sottratti neppure preti e chierici. Si chiede che al duca non sia più consentito rimetter piede nel paese.

16. CEPPALUNI (vol. 427, ff. 45 v.-50, 12 ago. 1647)

Il duca di S. Martino aveva affidato l'amministrazione della baronia di Ceppaluni al fratello, vescovo di Leonessa. Questo prelado nominava alle cariche magistratuali ecclesiastici. Per tutte le altre occorrenze si serviva di preti e di « mezze sottane che armati di ogni sorta d'arme etiam prohibite, di continuo inquietano e maltrattano li cittadini », impedendo il ricorso al viceré. Da molti anni pretendeva illegittimamente denaro per « terre, portulania, fida, presento e censo ». Aveva imposto gabelle e costretto gli erari a rispondere in proprio delle somme non riscosse. Aveva usurpato terre demaniali e costretto i vassalli ad affittare terre feudali e burgensatiche, ad acquistare il grano. Non pagava la « bonatenenza ». Minacciava o faceva incarcerare i creditori. Anche i promotori di queste denunce erano stati minacciati di « sfratto ».

17. CERRETO (vol. 420, ff. 158 v.-161, 8 ago. 1647)

Le accuse riguardano Lelio Corfera, agente generale del duca di Maddaloni. L'università era stata « angariata e perangariata » dal Corfera, che aveva imposto una gabella anche per la tessitura della lana. Commetteva estorsioni e peculati, con detenzioni « di mesi et anni in una fossa sotterranea ». Alcuni prigionieri erano stati trasportati a Maddaloni ma per strada furono sottoposti a « bastonate mortali, per estorcere grosse somme di denari per composizioni ». Per pagare i malcapitati furono costretti a vendere le pecore. Non rispettava il confugio ecclesiastico ed assoldava banditi, che i cittadini dovevano pagare. Quando era esplosa la rivolta, aveva fatto bloccare le strade per impedire il ricorso al viceré.

18. CICCIANO (vol. 427, ff. 34 v.-36, 17 ago. 1647)

Appartenente all'Ordine Gerosolimitano, il feudo era amministrato da Giulio Mastrillo. Questo magistrato non solo non pagava la « bonatenenza » ma s'era fatto cedere da un altro ministro, Fabrizio Albertino, un credito di oltre tremila ducati, per impadronirsi delle gabelle del « vino, salami, chianca, mola e macina ».

## 19. CIVITA LUPARELLA (vol. 410, ff. 194-195 v., 8 ago. 1647)

Gli ultimi due baroni avevano vessato quella terra al punto da costringere « la maggior parte delli poveri cittadini [a] fuggirsene et abbandonare detta loro patria, mogli e figli e quanto haveano et andorno mendicando il vitto ». Si denunciano anche abusi nella giurisdizione e provvedimenti limitativi della libertà.

## 20. CIVITA QUARA (vol. 427, ff. 17 v.-19 v., 16 ago. 1647)

I vassalli di questo feudo, appartenente al contestabile Colonna, chiedono il condono degli arretrati, l'abolizione delle gabelle, la « liquidazione dei [...] fuochi fugiti » ed esenti, la riduzione della somma dovuta al contestabile, il ripristino della « camera riservata ». Doveva inoltre essere normalizzato l'arrendamento del sale e garantita la libertà di pascolo. L'acquirente della portolania non doveva pretendere alcunché dall'università ed i commissari dovevano astenersi da illeciti in occasione del censimento del bestiame.

## 21. COZZI (vol. 423, f. 71, 23 nov. 1647)

L'università protesta contro Cesare Greco, fratello del duca di Montenegro e suo agente generale. Bastonava i vassalli, si appropriava dei loro beni, ordinava « che non se ardisca vendegnare, scognare, ne partire [...] senza sua licenza sotto gravissime pene, tutto per impedire che li poveri cittadini non potessero ricorrere » al viceré.

## 22. EBOLI (vol. 420, ff. 71-75 v., 24 lug. 1647)

L'università chiede al viceré la conferma dell'amministrazione eletta in occasione dei tumulti. Sollecita inoltre il condono del donativo imposto dal duca di Medina e l'esenzione da prestazioni a favore dei magistrati dell'Udienza di Salerno. Doveva essere impedito al governatore generale del principe d'incarcerare senza « voto del giudice ». Chiede libertà di caccia ed il riconoscimento dello « ius resistentiae ». Nessuno doveva coartare i parlamenti.

## 23. FORLI (vol. 419, ff. 160 v.-162, 16 ago. 1647)

Il barone Giuseppe Carafa era accusato d'esigere quindici ducati l'anno in cambio di « sei decine di salame ». Pretendeva contribuzioni illegittime e prestazioni non retribuite. Impediva che i vassalli potessero vendere — secondo quanto dichiarava una norma statutaria — « tre decine di pane » alla settimana. Nel feudo non esisteva un carcere per le donne.

## 24. FRIGNANO (vol. 419, ff. 134-137, 12 ago. 1647)

Paolo Ger. Pallavicino aveva « forzatamente [...] dato ad estaglio » le sue terre, pretendendo sei tomola e mezzo di grano per ogni moggio di terra. Costringeva i vassalli a prestazioni personali e ad usufruire esclusivamente del suo mulino. S'era appropriato d'un grosso quantitativo di vino, di boschi e di « difese » in cui l'università vantava diritto di pascolo.

25. GALLUCCIO (vol. 423, ff. 73 v.-76 v., 20 ago. 1647)

Antonio Orsini, principe di Conca, s'era impadronito dei « proventi civili e misti » dell'università, cui addebitava anche il salario del capitano. Obbligava i vassalli a lavorare gratuitamente e per l'impianto delle nuove vigne pretendeva tre carlini a fuoco. Li obbligava ad acquistare vini « guasti », ed a seminare terre sterili. Il governatore era un individuo accusato di furto sacrilego e « tiranno che non have fatto altro che rubare », senza esser mai sindacato. Non da meno erano gli altri « ufficiali » della sua corte, reclutati tra i facinorosi. Il principe era solito requisire gli animali da soma e vietava l'uso dei mulini esistenti nei luoghi vicini, anche quando il suo non funzionava per mancanza d'acqua. Si chiede il condono delle imposte.

Id. (vol. 423, ff. 113-115 v., 6 set. 1647)

I vassalli denunciano altri abusi commessi dall'Orsini. Aveva requisito tre mulini i cui proprietari s'erano rifiutati di corrispondergli un canone di locazione. Anche dopo l'abolizione delle gabelle aveva continuato l'esazione dei fiscali « et chi non poteva pagare l'have levato il pane di mano ». Aveva intimidito i cittadini con feroci bastonature e poi li aveva fatti rinchiudere nel carcere di Conca, « subterraneo e crudele », per estorcere denaro. Orientava « a gusto suo » la nomina degli eletti ed aveva conferito la carica di mastrodatti « ad un pazzo per tutti e contro la sua volontà ». Il suo agente, Antonio De Simone, era stato suo complice nello sfruttamento del feudo. Era « homo poverissimo e per le dette tirannie ed estorsioni che have fatto [...] è divenuto huomo ricco a segno tale che si have comperato il feudo di Caspoli per quattro mila ducati di contanti ». Il De Simone s'era macchiato anche dell'omicidio di un sacerdote di Conca.

Id. (vol. 425, ff. 52 r.v., 11 set. 1647)

Per impedire il corso della giustizia, il principe Orsini contava di conferirsi a Galluccio « per minacciare, atterrire e fare altri maltrattamenti alli testimoni ».

26. GROTTOLE (vol. 417, ff. 79-82, 16 ago. 1647)

I vassalli sollecitano la restituzione al demanio e ricordano i delitti commessi dall'ultimo feudatario, Giuseppe Caracciolo, accusato « di homicidij, di assassinj, di ferite, di stupri, di adulterij et ratti di vergini, violentie in persona di donne onorate con maltrattamenti ».

27. LAPIO (vol. 409, ff. 29-34, 26 set. 1647)

Dopo una lunga lite nel Sacro Consiglio, l'università di Lapiro aveva ottenuto alcuni provvedimenti contro gli abusi del barone Filippo Filinerio. Ma questi li aveva trasgrediti regolarmente. Impediva agli ufficiali dell'università di rendere i conti, non faceva osservare le tariffe stabilite per gli atti giurisdizionali, pretendeva servizi personali tra cui « la palata al fiume per il molino di detto barone ». Affittava i boschi espropriando i

vassalli del « legnatico ». Particolarmente gravi gli abusi giurisdizionali: affittava la carica di governatore e gli faceva svolgere anche le funzioni di amministratore. In compenso, gli cedeva la mastrodattia. I vassalli erano incarcerati in una « piccola cantina seu fossa » e sottoposti ad ogni sorta di violenza.

28. LARINO (vol. 419, ff. 172 v.-178, 20 ago. 1647)

Il marchese di Larino pretendeva ciò che mai i suoi predecessori avevano osato, ossia « che detti Cittadini siano angarij et perangarij contro li Privilegi de' Re antichi ». Gli si imputavano esazioni illegittime d'imposte, quali l'erbaggio sulle terre comuni ed il terraggio fuori dal territorio feudale. S'era appropriato dei demani ed, al tempo del raccolto, pretendeva parte dei frutti. Ai contadini non rimaneva di che pagare le gabelle. Pretendeva una « strina » a Natale, paglia per le sue stalle, prestazioni personali. I renitenti venivano incarcerati. In queste segrete erano rinchiusi anche le donne « et de piú manda ponendo fuoco alle case ». I campieri seguivano l'esempio del barone, pretendendo legna, saccheggiando vigne ed oliveti, appropriandosi del pollame.

29. LIMATOLA (vol. 421, ff. 74-76, 4 ago. 1647)

Da sei mesi il duca Francesco Gambacorta s'era impossessato di « forne, poteche e chianche », con il pretesto d'esser creditore di settecento ducati. Ma, a suo dire, il debito dell'università ammontava a molte migliaia di ducati. Angariava anche i suoi ufficiali. L'università chiede che l'affitto delle terre feudali avvenisse « a partenza » e non già « a affitto di tre tomole e mezzo per moio ». Inoltre il carcere non doveva essere alloggiato nel castello baronale.

30. LOCOROTONDO e MARTINA (vol. 415, ff. 102 v.-104, 23 set. 1647)

Il duca Carlo Pinelli era accusato d'abigeato: sequestrava armenti e greggi che prima portava nei territori della corte vescovile e poi trasferiva in Calabria. Alla richiesta di restituzione aveva risposto con la minaccia « di distruggere le vigne et impedire la semina ». I vassalli chiedono « che non accosti in terra di Martina e Locorotondo ».

Id. (vol. 415, ff. 104 v.-105, 21 set. 1647)

Il « viceduca » Giov. Lorenzo De Rentiis s'era reso responsabile di delitti gravissimi, come « frangere ossa a cittadini et datoli tormenti inauditi, fatto mazziare Preti d'ordine sacro e disonorato donne onorate di notte con frangerli le porte de loro case ».

31. MACCHIA (vol. 415, ff. 93-97 v., 20 set. 1647)

Carlo Gambacorta, principe di Macchia, s'era rifiutato di ratificare gli statuti ed aveva aggiunto altri balzelli a quelli che i suoi vassalli già pagavano, « il tutto per pagare gli annui ducati due mila per terze del prezzo di detta terra ». I cittadini chiedono di potersi riscattare e d'usufruire pienamente delle norme statutarie. In particolare sollecitano la re-

stituzione della bagliva, il pieno rispetto della giurisdizione municipale, la ristrutturazione delle carceri e la riforma del regime di carcerazione. Inoltre, l'esenzione da servizi personali e libertà di commercio.

32. MAGLIANO VETERE (vol. 423, ff. 64-69 v., 14 ago. 1647)

Bersaglio delle accuse è Giovan Vincenzo Macedonio, « regio assignatario de fiscali ». Costui « per essere Signore potentissimo », aveva stremato l'intero circondario al punto che « parte delli cittadini se ne sono fugiti, parte morti de fame e perso lo proprio havere ». La riscossione del donativo era stata rigorosissima: il Macedonio aveva espropriato i cittadini del diritto di raccogliere le castagne « et con quelle campano, per esserno questi paesi scarsissimi di vettovaglie ». Tra quei boschi il Macedonio faceva pascolare le proprie mandrie di maiali « et li poveri cittadini se morevano di fame et magnavano cerque como animali et neanco se potevano havere ». Si chiede l'abolizione dei donativi e la restituzione di quanto l'« assignatario » aveva riscosso. Ma la tirannia del Macedonio non era la sola che opprimeva Magliano. Le disgrazie del casale erano cominciate quando era stato acquistato da Carlo della Gatta, principe di Monasterace, assai piú esoso del precedente feudatario, il duca di Monteleone. I cittadini chiedevano sgravi fiscali, esenzione dagli alloggiamenti, la nomina di ufficiali forestieri da potersi sindacare alla fine del mandato. Una volta alla settimana la giustizia doveva essere amministrata nei casali e gli ufficiali della bagliva retribuiti secondo le pandette. Il sale doveva essere assegnato ai prezzi stabiliti.

Id. (vol. 423, ff. 58-62 v., 13 ago. 1647)

L'università chiede la conferma degli antichi statuti, l'osservanza delle pandette, l'esenzione dai servizi personali e dall'obbligo di sorvegliare le carceri, la nomina di magistrati che siano « doctores » e non del luogo. Questi magistrati non dovevano « extrahere ne fare extrahere » i cittadini fuori dalle mura, per qualsivoglia causa ed inquisizione.

33. MARTINA v. LOCOROTONDO

34. MIRABELLA (vol. 416, ff. 175 v.-202, 30 lug. 1647)

Giovan Girolamo Naccarella, duca di S. Agata, fissava in maniera arbitraria il fitto delle sue terre, s'appropriava dei beni dei vassalli e li costringeva a trasportare a Roma generi diversi, s'era impadronito della bagliva. Esigeva il diritto di « camera riservata » e ducento ducati per la portolania, tariffe arbitrarie in materia di giustizia ed il diritto di « portello » nelle carceri, dove i prigionieri erano sottoposti ad estorsioni. Sovente il governatore non era dottore. Si chiedeva l'abolizione di alcune prestazioni personali, che le donne non potessero essere imprigionate nel castello e salvaguardie per Camillo D'Otolo, « inimicissimo » del duca e, forse, promotore della rivolta.

## 35. MONTELEONE (vol. 409, ff. 13-22, 26 set. 1647)

Gerone Capece Galeota aveva letteralmente sequestrato i suoi vassalli che, rinchiusi nella cerchia delle mura, non potevano muoversi. Li costringeva a prendere in affitto le sue terre e ad usare esclusivamente il suo mulino ed il suo forno. I suoi cavalli pascolavano nelle terre dei privati. Al tempo della mietitura vietava la vendita del grano per farne crollare il prezzo. Quindi se lo accaparrava e lo rivendeva a caro prezzo. Non pagava la « bonatenenza » ma pretendeva la « strina » ed una somma di denaro come corrispettivo del diritto di « soma ». Pur avendo affittato all'università « le pene che spettano al Barone da quelli che tagliano arbori », continuava ad esigerle. Estorsioni e truffe erano numerose: con il fratello Pier Giovanni s'era fatto corrispondere somme per la riparazione delle mura e s'era appropriato dei fiscali, che i vassalli avevano dovuto corrispondere di nuovo. Il duca s'era impadronito della metà di un diritto di « fida » spettante all'università, di cui condizionava le cariche « per non avere chi lo contradica ». Erano suoi « creati » anche coloro che rivedevano i conti degli erari; in questo modo, non erano in condizione di difendersi. Nelle mani del Galeota l'ufficio dell'erario feudale era divenuto un mezzo per estorcere denaro: i malcapitati che il feudatario sceglieva erano « costretti a fare l'affitto molto più del giusto » e dovevano rispondere in proprio anche delle significatorie spedite dall'erario precedente e non riscosse. Per impedire una simile evenienza l'università chiedeva che l'ufficio d'erario fosse volontario, retribuito e con affitti stabiliti in pubblica asta, « perché non è giusto che il Barone voglia fare li affitti alti a persone povere et poi farsi pagare dall'erario che non può esigere ». Si denunciavano le condizioni del carcere, malsano ed allogato in « humidissime cantine », e l'evizione della bagliva.

## 36. MONTE ROCCHETTA (vol. 419, ff. 127 v.-137, 12 ago. 1647)

Il barone s'impadroniva del patrimonio dei vassalli morti senza figli e pretendeva denaro per la portolania. Si chiedeva la restituzione di una vigna, il diritto di raccogliere legna nel territorio comune, la libertà di panificare, di vendemmiare, di vender carni, di raccogliere frutta e di scavar sabbia. Contratti ed obbligazioni che l'università era stata costretta a stipulare, dovevano essere invalidati. Così come era da abolirsi l'imposizione di due galline o, in alternativa, di due giornate lavorative a « fuoco ». Le prestazioni personali dovevano essere sempre retribuite e regolamentato il pascolo delle mandrie baronali. Le carceri dovevano essere alloggiate in luoghi accessibili. La giurisdizione del barone non poteva estendersi agli affari dell'università né gli era concesso di percuotere i vassalli. Il governatore non doveva essere « inquisito » ma fornito di lettere « liberatoriali » e sottoposto a sindacato.

## 37. MONTESCAGLIOSO (vol. 427, fff. 116 v.-126, 12 set. 1647)

Nel 1642 il barone Niccolò Grillo aveva rilevato dal vecchio feudatario i crediti che questi vantava dall'università. Malgrado che la municipalità ne avesse contestato la sussistenza, il Grillo ne pretese il pagamento integrale e con gli interessi maturati. Costrinse i vassalli ad obbli-

garsi « nomine proprio senza Regio Assenso, ma per sua forza e violenza ». Gli fu quindi facile farsi cedere gabelle e terre comuni, per un importo di molto maggiore al debito originario. Il parlamento che deliberò la cessione « in solutum e pro soluto » del patrimonio municipale, era stato contrassegnato da brogli e da violenze. Coloro che avevano tentato d'oporsi furono prelevati di notte dagli sgherri del barone e carcerati. Altri, analfabeti, furono condotti nella casa del barone ed in sua presenza dovettero sottoscrivere l'atto. Con la complicità di un notaio del luogo che fungeva da cancelliere, aveva manipolato l'elezione delle cariche municipali, sulle quali pretendeva un diritto di conferma. I suoi governatori terrorizzavano i cittadini, soprattutto quando si esigevano gabelle e donativi, i cui importi erano maggiorati sino a quattro volte. Peraltro questi magistrati erano complici del barone: avevano requisito mulini ed affittato gabelle, non pagavano le imposte. Si chiedeva la conferma degli antichi privilegi, la restituzione dei « proventi civili », la nomina di governatori che rispondessero ai requisiti stabiliti negli statuti e con un salario annuo di 72 ducati.

ID. (vol. 417, ff. 125 v.-128, 12 set. 1647)

Ottavia de Mari, moglie del barone di Montescaglioso, è accusata d'aver fatto uccidere le amanti del marito. Ospitava banditi, per mezzo dei quali commetteva sorprusi e violenze.

38. NOCARA v. CANNA

39. OLEVANO (vol. 423, ff. 44 v.-52, 29 lug. 1647)

Nel ricorrere contro Giovanni Paolo Denza i vassalli sollecitano la soppressione dei « diritti di zecca, portolania e triduo », illegittimamente pretesi dal Denza. Rivendicavano la facoltà di portare armi, « fide di pascoli », condono degli arretrati d'imposta. L'università doveva essere reintegrata delle terre di cui era stata spogliata, delle gabelle (compresa la catapania e l'imposta sul macinato). I governatori dovevano essere dottori e le donne non dovevano essere incarcerate in lontani casali. Ai « paesani del barone » era interdetto l'esercizio di cariche pubbliche. Nella festività di S. Michele la giurisdizione doveva essere esercitata dal comandante « la compagnia di cittadini armati ». Contro un tale Domenico De Nicolais, ex erario e luogotenente del barone, si chiedeva che fosse consentito al « populo di brugiargli la casa cacciandolo da detta terra e suo districto ».

40. PADULI (vol. 417, ff. 168 v.-171 v., 20 set. 1647)

Il barone non ubbidiva agli ordini del Sacro Consiglio né adempiva agli obblighi della « camera riservata ». Oltre ad aver imposto balzelli, vendeva le cariche e pretendeva un « omaggio » consistente in fiori oppure pollame, cacciagione, finimenti di cavallo. Annualmente l'università doveva corrispondergli un « regalo » di trenta ducati. Si chiedeva l'osservanza delle tariffe per gli atti giurisdizionali. Inoltre quando il governatore usciva per la ronda notturna doveva essere accompagnato dal camerlengo o dall'erario.

## 41. PESCIASSEROLI (vol. 420, ff. 208-224, 14 ago. 1647)

Angelo Vitale e Palmerino Gentile sono definiti « presunti baroni », perché l'università dubitava che fossero provvisti di « giusto titolo con Regio assenso ». Erano accusati di pascolo abusivo sui campi coltivati, d'essersi appropriati di terre e di pretendere il canone per la locazione di un mulino. I vassalli erano stati costretti ad obbligarsi personalmente sottoscrivendo lettere di cambio. Avevano ripristinato diritti ormai desueti. Si chiedeva che gli erari dessero conto della loro amministrazione.

## 42. PICERNO (vol. 427, ff. 147-148 v., 12 set. 1647)

Maria Spinelli, duchessa di Martina, non s'era attenuta agli ordini del viceré, non pagava la « bonatenza » ma pretendeva denaro a diverso titolo, anche per la custodia delle carceri. Obbligava i vassalli a fungerle da corrieri.

## 43. PIETRACUPA (vol. 419, ff. 144 v.-147, 12 ago. 1647)

Vincenzo Devoli aveva stabilito diritti « proibitivi » sul forno ed esigeva venti ducati per il macinato. Aveva alienato l'erbaggio costringendo i pastori ad usufruirne fuori del tempo concordato. E per questo li multava. Pretendeva somme per l'ammortamento di un debito contestato, per il « presente di Natale », per la portolanìa. Succedeva ai vassalli che morivano senza figli ed incamerava il patrimonio di quelli che emigravano. Richiedeva prestazioni personali ed impediva il ricorso alla giustizia. Il carcere era allogato in celle « sotterranee et anguste ».

## 44. PIETRAPERTOSA (vol. 415, ff. 132 v.-136 v., 24 set. 1647)

« Nardo Zifolo marito di Eugenia Inbeno baronessa di detta terra », non osservava gli statuti municipali e contravveniva ai decreti del Sacro Consiglio. S'era impadronito dei demani, costringendo i cittadini a corrispondergli « un tanto l'anno per causa di censo ». Esigeva due « rotola » di pane per ogni ventotto che si portavano a cuocere nel suo forno, la metà del « frutto di un bosco », i diritti per una « camera riservata » mai richiesta, una « strina ». Non pagava le imposte ed impediva all'università di esigerle dai notabili del luogo, suoi amici e complici.

## 45. RENDE (vol. 420, ff. 166-173, 7 ago. 1647)

Ribellatasi al marchese Alarcòn della Valle Siciliana, l'università calabrese rivendicava gli antichi privilegi e prerogative, da cui era stata spogliata. Il feudatario pretendeva somme esorbitanti per la portolanìa e s'era appropriato della catapanìa. Costringeva i vassalli a servirsi dei suoi mulini e s'era impadronito di terre e di boschi. Il suo bestiame pascolava gratuitamente negli « herbaggi » dei privati. S'intrometteva negli affari dell'università, « come a vendita di gabella, creazione di regimento e altri ufficiali ». Nominava direttamente il mastrogiurato. Il « barricello et altra gente di suo servitio » erano pagati dall'università, che doveva sottostare a gravosi alloggiamenti. Si sollecita libertà di caccia, l'abolizione delle pene

stabilite « per pascolo e beveraggio » nelle terre feudali e burgensatiche, « che non possa alterare le fida dell'animali ». Le donne dovevano essere incarcerate soltanto in « casa de parenti » e, comunque, provvedimenti restrittivi della libertà potevano essere emessi con l'osservanza delle garanzie di legge. E gli arrestati non dovevano essere « estratti da detta terra e suo castello ». Si chiedeva, infine, l'abolizione del Tribunale della Fabbrica, il mantenimento delle gabelle che si pagavano al tempo di Carlo V, un nuovo censimento ed il pagamento della « bonatenenza », senza esclusione di sorta.

46. ROTONDI (vol. 420, ff. 104-109 v., 30 lug. 1647)

Si chiede che il marchese Marino Cortese abolisca diritti e gabelle illegittimi, paghi la « bonatenza » e retribuisca le prestazioni personali, conceda libertà di commercio e d'emigrazione, non obblighi i vassalli ad affittare le sue terre e non faccia pascolare il bestiame nelle terre demaniali. Doveva anche restituire le « poteche » di cui si era impadronito. Non doveva interferire negli affari dell'università né affidare il governo ad un « homo de casa ». S'era impadronito delle scritture dell'università che, per questo motivo, non era in condizione di difendersi. L'ordine di cattura doveva essere preceduto dal « voto » del consultore. Le carceri dovevano essere costruite fuori dal palazzo baronale. Il barone doveva consentire il diritto d'appello contro le sentenze della sua corte.

47. S. ANTIMO (vol. 417, ff. 54 v.-56, 16 ago. 1647)

Carlo Ruffo, duca di Bagnara, aveva preteso « in solutum » la gabella della carne e s'era fatto rilasciare dall'università una polizza di cinquemila ducati per un preteso credito. Aveva affittato irregolarmente le gabelle del « funicello et chianche ». Costringeva i vassalli ad acquistare i suoi vini « guasti et bollati ».

Id. (vol. 410, ff. 156 v.-160, 30 lug. 1647)

Paolo Ruffo, fratello cadetto del feudatario ed « affittatore » di S. Antimo, aveva costretto l'università a svendere le sue entrate. Mastrodattia e governatorato erano venduti a prezzo esorbitante. Aveva incarcerato pretestuosamente « i migliori cittadini » per costringerli a rilasciargli « polizze di banco ». Altri che si erano rifiutati d'acquistare i fiscali baronali, erano stati frustati. Ad altri aveva sequestrato le mogli. Violentò una ragazza e la costrinse a rimettere la querela. Un altro vassallo fu bastonato per avergli notificato un provvedimento del Collaterale relativo alla scarcerazione del padre.

Id. (vol. 417, ff. 57 v.-62, 16 ago. 1647)

Il memoriale contiene « altri capi non dedotti » contro Paolo e Fabrizio Ruffo e contro la loro madre, duchessa di Fiumara. Nel 1640 Paolo Ruffo aggredì e ferì due gabellieri che, muniti di provvedimento del Collaterale, pretendevano il pagamento di una somma di denaro. Con la

minaccia del carcere s'era impadronito dei fondi della congrega della Purificazione. Aveva imposto una gabella sugli animali. Questo tiranno di provincia non rispettava né donne né anziani: rese invalido un povero vecchio che non aveva « fatto bene l'imbasciata » per l'acquisto d'una partita d'orzo; con un pugnale alla mano aveva costretto un altro vecchio a gettarsi nelle acque gelide di un torrente per riportargli un uccello che aveva abbattuto. Sospettando che una serva volesse fargli « la fattura », la fece frustare selvaggiamente. E lo stesso trattamento riservò ad una donna che gli si era rivolta con tono scherzoso. Per un certo periodo nominò la madre duchessa di Fiumara come vicaria generale. Un giorno costei, accompagnata dalla figlia e dai servi, si recò nella casa di un cittadino e ne ingiuriò la moglie. Un figlio chierico, intervenuto a difesa della madre, per poco non rischiò d'essere ucciso. Non meno gravi e puntuali le accuse contro Fabrizio Ruffo, agente generale del duca. Aveva angariato e poi ucciso un vassallo che s'era rifiutato di vendergli un cavallo, un altro che non aveva voluto vendergli un fondo subì una lunga carcerazione. Un soldato dovette prendere in affitto due moggi di terra. Un tale che s'era provato a resistergli fu costretto a riconoscersi « cornuto et lo fece ginocchiare in terra e baciare li piedi a molte persone che stavano in conversazione ». Un fornaio, accusato d'aver venduto pane « scarso di peso » ai soldati, era stato torturato perché accusasse un nemico del Ruffo. Con alcuni « cavalieri e creati » aveva rapito alcune donne e « se le fero colcare con loro sopra alcuni materassi buttati per terra, ogni cavaliere pigliandose una a modo di serraglio ». La madre di una di queste sventurate, recatasi dal Ruffo per pagare l'affitto di un mulino, fu derisa per quanto era capitato alla figlia. Ad un altro vassallo richiese la moglie « per godersela carnalmente ». Al suo rifiuto, lo fece bastonare e gettare in un pozzo dove minacciò di lasciarlo morire. In questo modo ottenne la donna « tenendosela in sua casa molti anni di notte e di giorno, come amica ». Solo i ricchi ed i potenti potevano sottrarsi a queste vessazioni e non pagavano le tasse. L'università sollecita un « condegno castigo » per questa famiglia che « mai ha negoziato con alcuna persona senza maltrattarli ».

48. S. PIETRO IN FINE (vol. 426, ff. 22-24 v., 8 set. 1647)

I cittadini del « castello » di S. Germano ricorrono contro l'università « amministrata da alcune poche persone et li conti sono stati visti tra di loro ». I governatori sono accusati d'estorcere denaro « sotto titolo de auxilio non praestito » o di mancata denuncia per « risse di parole o puniate ». Pretendevano inoltre diritti in occasione dei parlamenti che dovevano essere esplicitamente autorizzati. Il governatore di S. Germano pretendeva somme per il pagamento della forza pubblica. Si richiede l'osservanza delle antiche « pandette » ed un riesame dei fiscali. Non si doveva procedere d'ufficio nei reati minori e « nelle cause di stupro volontario, dal che ne sono nati molti inconvenienti per esserono state ammazzate molte donne e vituperate molte case ». Gli sbirri angariavano i cittadini « quando li trovavano la sera a tardi, sotto pretesto che siano sonate due hore di notte benché non sia mezz'hora ».

## 49. S. PIETRO NEL VALLO DI DIANO (vol. 421, ff. 44-56, 4 set. 1647)

Le traversie di questo « casale » appartenente al contestabile Filippo Colonna erano antiche ed in crescendo. Il feudatario pretendeva regali, servizi personali, privative sui mulini e sui forni, paglia, noci, denaro per l'uso delle terre comuni, per la « fida delle carni, portolania pesi e misure ». S'era appropriato di terre e della bagliava e non pagava alcuna « bonatenza » per i beni burgensatici e per gli animali. Non osservava gli statuti e le sentenze del Sacro Consiglio. Non adempiva all'obbligo di compilare ogni dieci anni « la nova platea ». Pretendeva un « quadrante » per l'alienazione dei beni immobili e gli erari — che tra l'altro s'erano impadroniti di « terraggi » — esercitavano per più anni senza mai rendere i conti o facendolo con molto ritardo. Altrettanto consistente la sequela degli abusi giurisdizionali: pretendeva dai carcerati lo « ius portelli », infliggeva pene arbitrarie, non permetteva lo svolgimento di cause civili per le quali non era prevista la corresponsione di diritti. I giudici d'appello risiedevano lontano e non mancavano estorsioni « per pleggerie e decreti ». In occasione di un processo il barone aveva preteso per la composizione ben mille ducati, che in parte erano stati introitati dai magistrati e dai testimoni d'accusa. Si chiede che i cittadini di Napoli, Salerno e Polla non esercitino uffici perché non soliti dare il sindacato e che la carcerazione sia limitata ai soli debiti « istrumentari e pubblici ».

## 50. S. SISRO (vol. 421, ff. 113-114 v., 9 ago. 1647)

Da quindici anni il « casale di Montalto di Calabria Citra » era stato espropriato di pascoli, legna, acqua e rischiava di perdere anche il mulino. Era costretto a contribuire al pagamento del barricello e di altri ufficiali di Montalto. Sollecitava una moratoria per i debiti e la separazione « delli fuochi che sta numerata con detta Città di Montalto ». Chiedeva anche l'applicazione delle grazie ed indulti concessi al popolo di Napoli.

## 51. S. VITO (vol. 423, ff. 142-146, 13 set. 1647)

L'agente del principe di Montemarano, Carlo Lucio Caracciolo, era accusato d'essersi appropriato di gabelle e del donativo « per arricchirsi la propria borza » con la complicità degli eletti. Esigeva illegalmente una tassa sul macinato e rubava l'olio nei « trappeti della baronal corte ». Obbligava i vassalli ad acquistare « grano putrido e guasto » ed impediva la vendita di quello buono. Si serviva di banditi per impedire ogni protesta e così s'era impadronito di « nove parte dell'entrate ». Incarcerava « secretamente in luoghi privati » per estorcere denaro. « Per meri suoi capricci ed odij » aveva torturato di sua mano alcuni vassalli.

## 52. SASSANO (vol. 421, ff. 160-170, 20 ago. 1647)

Questi vassalli del contestabile Colonna ricordano con nostalgia il passato quando « essa terra stava opulenta » ed il barone si accontentava di poco, « qualche gallina, qualche quantità minima di ova, chi un capretto, chi un agnello et alia similia ». Andavano perciò di buon grado a lavorare, « per affetto e mera benevolenza », in una sua vigna. Col tempo il feudatario aveva commutato in denaro queste prestazioni, imponendo

tasse, alloggiamenti, commissari, al punto che da settecento i fuochi si erano ridotti a solo centocinquanta e, ciononostante, il donativo era rimasto inalterato. Inoltre i vassalli pagavano per la « camera riservata », per l'affitto della gabella dei « pesi e misure », per gli stipendi degli ufficiali e ben seicento ducati al contestabile « sotto colore de auxilio non praestito ». Ma non ricevevano alcuna protezione dalle scorrerie dei banditi, chiamati nella zona da due famiglie in lotta fra loro. Per estorcere denaro i governatori promulgavano « bandi extravaganti ». Altro denaro era preteso dall'università di Diano. Dal canto suo il feudatario pretendeva prestazioni lavorative gratuite nel mulino e per garantirsi la privativa sul forno aveva fatto diroccare quelli delle case. Si chiedeva che fosse consentito panificare per uso familiare, libertà di pascolo e di « passo franco », il condono dei debiti contratti per il pagamento dei donativi. La bagliva doveva essere attribuita mediante asta pubblica, e le donne incarcerate solo nelle case di cittadini probi e mai fuori dal territorio. Doveva inoltre esser consentita la costruzione di nuove carceri per gli uomini. Ma i cittadini di Sassano non dovevano esser costretti a farvi la guardia, se non per gli accusati di « delitti atrocissimi » e dietro corresponsione di un adeguato compenso.

53. SCHIAVI (vol. 415, ff. 25-28, 11 set. 1647)

Il principe di Santobuono commetteva abusi nell'affitto del mulino, nell'arrendamento del forno e nell'uso delle vigne baronali. Preoccupati della loro sopravvivenza fisica, i vassalli sollecitano garanzie per i pascoli e rivendicano il diritto di tenere gli orti intorno alla città. Al sindaco dovevano essere imposti limiti nelle facoltà di spesa.

54. TOCCANISE (vol. 410, ff. 176-178, 5 ago. 1647)

Per la potenza del feudatario l'università era stata spogliata d'ogni prerogativa e privilegio. Sono proposte norme per la buona amministrazione della camera feudale.

55. TRAMUTOLA (vol. 421, ff. 86-90, 5 ago. 1647)

Alienata all'Abazia di Cava dal viceré senza che il Collaterale e la Sommaria fossero potute intervenire, « Popolo et università » avevano colto l'occasione della rivoluzione napoletana per ottenere la revoca delle gabelle. Ma il « vice barone » s'era rifiutato e ne erano nati tumulti e scontri con gli sbirri. Agendo contro l'Abbazia cavense l'università sollecita la restituzione dei « corpi d'entrata », acquistati per pochi soldi. In passato s'era già offerta di riacquistare questo patrimonio, ma la transazione s'era rivelata impossibile « per potenza de barone ». Inoltre era costretta a pagare « adoa, camera riservata e bonatenza ». Le carceri erano allogate nel palazzo baronale « il tutto per estorquere denari, tenendoci indifferente le donne onorate per ogni piccola causa ». Una ragazza di dieci anni era morta appena rimessa in libertà. E trattandosi di un feudo ecclesiastico, ai vassalli era preclusa la giustizia laica. Delitti gravissimi erano « transatti in pochissima summa ». Si chiedeva che i parlamenti fossero celebrati in luogo pubblico e senza l'intervento del governatore.

56. URSOMARSO ed ABBATEMARCO (vol. 426, ff. 25 v.-29, 28 set. 1647)

Sono alcuni cittadini ad accusare il barone G. B. Greco di omicidi. Tra l'altro aveva fatto ammazzare una sorella per impadronirsi della sua quota di patrimonio. Poi era toccato ad un notaio che l'accusava d'essersi appropriato di quindicimila ducati appartenenti all'università e ad alcuni testimoni che avevano deposto sui suoi contrabbandi. Un vassallo fu trovato morto nel carcere; pretese la liberazione di un bandito che aveva ingaggiato per uccidere un prete. Un altro fu ammazzato in chiesa e, per liberarsi di un testimone scomodo, fece uccidere un servo al quale aveva commesso un altro delitto. Nel 1642 accusò un tale d'averlo truffato. Se lo fece condurre davanti « et lo fece spogliare et con uno cortello a fronda de olive li dette [...] più di quaranta punture et dopo lo lardiò con le sue mani con farlo poi malamente appicare ».

57. VALLATA (vol. 421, ff. 79-84, 3 ago. 1647)

Le accuse contro la duchessa Fulvia del Tufo riguardavano l'usurpazione dei demani e di beni demaniali, con un danno per l'università di 3.500 ducati. S'era impadronita dei forni e pretendeva la corresponsione della « mezza sementa ». L'università doveva pagare in sua vece le decime, corrisponderle un « maritaggio » per la figlia, il fitto per la portolania e la zecca. Per continuare a riscuotere tutte le gabelle, aveva prima approvato nuovi statuti e, subito dopo, ceduto il feudo al genero che ne aveva contestato il valore giuridico. L'università chiedeva severi accertamenti su questi abusi che sino ad allora non erano stati dedotti nei tribunali, perché la duchessa manipolava le cariche municipali e parlamenti, al punto che « mai li detti cittadini hanno potuto dire la loro spontanea volontà, attimorati dall'importunità et rigore di detti padroni ».

Id. (vol. 427, ff. 4-6, 13 ago. 1647)

I cittadini di Vallata si dicono « assassinati da commissari di fiscali e creditori instrumentari », per le somme illegittimamente riscosse dai feudatari. L'università era debitrice di trentamila ducati e per i soli interessi doveva pagarne novecento all'anno. Ma la duchessa ne pretendeva cinquemila. Per evitare soprusi si chiedeva che le carceri fossero alloggiate nella piazza e non già nel palazzo baronale e che al barone fosse tolta la giurisdizione sulle terze cause. Doveva inoltre essere impedita ogni interferenza negli affari dell'università. Una volta che la municipalità s'era costituita nel Sacro Consiglio per cautelarsi dall'insolvenza di alcuni erari falliti, gli eletti furono bastonati ed un sacerdote ucciso. Un altro prete che s'era portato a Napoli per difendere l'università ebbe « tagliata la faccia ad uso avassinio et altri carcerati in Vicaria fattoli attosicare et ad un altro fattolo straziare dalla parte di basso et fattolo morire ».

Id. (vol. 427, ff. 6 v.-8 v., 13 ago. 1647)

L'università invia al viceré la nota distinta di coloro che con l'aiuto dei del Tufo non avevano pagato le imposte o se n'erano appropriati, per un importo complessivo di ducati 3150.

## 58. VASTO GIRARDI (vol. 425, ff. 48 v.-49 v., 16 set. 1647)

Non potendo competere con il barone Vincenzo Petra i vassalli « si hanno lasciato succhiare il sangue [...] et quando qualche cittadino facoltoso avesse voluto pigliare l'impresa per detta università et suoi compatrioti, hanno fatto in modo et in maniera che oltre ridotti quelli in povertà, finalmente sono stati privati di vita senza poterne parlare ». Comunque il Petra s'era appropriato di un mulino, non rispettava gli statuti concordati con il marchese del Vasto, addossava all'università la « camera riservata » e poi l'obbligava agli alloggiamenti.

## 59. VIETRI (vol. 427, ff. 38 r.v., 16 ago. 1647)

Il duca Francesco Maria de Sangro non pagava la « bonatenza » ed esigeva una « strina seu capodanno ».

## 60. VIETRI DI POTENZA (vol. 415, ff. 85 v.-88 v., 20 set. 1647)

L'università sosteneva d'essersi sollevata per « liberarsi dalla tirannia et crudeltà » del principe. Questi aveva imposto diritti privativi e con la violenza e l'intimidazione impediva ai vassalli il ricorso ai tribunali, avvalendosi anche di « molte genti di mala vita armati da lui ». In un'imboscata fu ferito gravemente un medico. Poi toccò all'avvocato che difendeva l'università. Ad un altro medico che aveva fatto ricorso al Sacro Consiglio, fece arrestare un figlio di soli sette anni. Da questi fatti originarono i tumulti, nel corso dei quali fu ucciso il mastrodatti, « huomo insolente, falsario e inquisito ». La situazione era poi sfuggita di mano e la plebe aveva « usurpato la giurisdizione con carcerare e scarcerare a loro modo con emanar banni a pena della vita et altro ». L'università chiedeva il ritorno al demanio regio e l'indulto.